



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO

DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE
E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PAESISTICA E URBANISTICA

REGIONE
LAZIO



Accordo Regione Lazio - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
articolo 143, comma 2, D.Lgs 42/2004

**Assessorato alle Politiche, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti
e Impianti di trattamento, Smaltimento e Recupero**

ASSESSORATO POLITICHE DEL TERRITORIO, MOBILITÀ, RIFIUTI
Assessore Michele Civita

Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
Direttore Manuela Manetti

Elaborazione del piano

Struttura competente *Area Pianificazione Paesaggistica e Territoriale (LR 24/98)*

Dirigente : Giuliana De Vito, *pro tempore* Daniele Iacovone

Nucleo di Progettazione

Daniele Iacovone (*coordinatore*), Giuliana De Vito, Marina Aiello, Giuseppe Franco, Paolo Benedetto Nocchi, Raffaele Perrone, Maria Salvati, Claudia Rocci.

Elaborazioni tecniche

Emiliana Albertario; Gianluca Anzalone, Luigi Bonadonna, Alfredo Canali, Vito Cervellini, Giuseppe Crisci, Valerio Donati, Luciano Gentili, Pietro Pannone, Augusto Pelliccia, Domenico Siracusa, Edoardo Sole.

Contributi

Vincenza Bartolotta, Daniela Carrarelli, Gabriella Casertano, Ilaria Scarso, Antonio Vallerotonda.

Segreteria tecnica

Alessia Di Giacobbe, Pietro Feuda, Mario Galli.

Contributi tematici del GdL interdepartimentale (DD 95/43/1999 e 5/43/2000)

Antonino Bianco, Claudio Cattena, Angelo D'Angelo, Alessandro De Filippis, Gianfranco De Marco, Rita Denaro, Dario Fiasco, Alvaro Frasca, Gianni Gianfrancesco, Annalisa Gianfreda, Fausta Ghinelli, Andrea Granato, Maria Gabriella Lalli, Alessandro Innocenzi, Stefano Lo Fazio, Francescopaolo Lorito, Paolo Menna, Giovanni Merloni, Stefano Merola, Walter Michisanti, Francesco Pasqua, Vittorio Pergolini, Mario Pochesci, Guerrino Randolfi, Carlo Recine, Angelo Rubano, Francesco Saverio Riccitelli, Michele Serafini, Lamberto Tizi.

Comitato Tecnico Scientifico (Istituito con DGR n. 5109/1999 – Componenti nominati con Decreto n. 84/2000)

Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo

Benedetta Adembri, Anna Maria Affanni, Patrizia Aureli, Alessandro Bedini, Irene Berlingò, Carla Brusa, Franco Formosa, Marco Merelli, Stefania Panella, Rocco Tramutola, Mariasanta Valenti, Luigi Vergantini.

Regione Lazio

Daniele Iacovone, Massimo Rinversi, Raniero De Filippis, Raimondo Besson, Antonio Sperandio, Sandro Salvadori, Antonino Bianco, Luigi Ceci, Maria Regina Faglieri, Fabrizio Vescovo, Maria Cecilia Mazzi

Università di Roma III – DIPSA

Vieri Quilici.

Comune di Roma

Antonio Mucci

Commissione tecnica per l'esame delle osservazioni preliminari

Demetrio Carini, Bernardino Cinardi, Gabriella De Angelis, Daniele Iacovone, Maria Teresa Longo, Francescopaolo Lorito, Paolo Ravaldini

Ulteriori contributi

Cinzia Bernardini, Umberto Cappiello, Fabiana Carletti, Fabio Catena, Marco De Falco, Marco Di Stefano, Marco Di Stefano, Gianluca Gidari, Loredana Lucarelli, Loretta Luciani, Vittoria Martino, Massimo Moscini, Patrizia Procaccini, Nazareno Sirocchi, Federica Sperandio, Andrea Valeri, Claudio Viola, Vincenza Virgili, Roberto Brunotti

Prosecuzione dell'iter formativo

Comitato Tecnico (Istituito con Protocollo d'Intesa tra R.L. e MiBACT, art. 4)

Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Lazio, *Direttore* Daniela Porro (*già Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio*) *Direttori pro tempore* Alfonsina Russo, Federica Galloni.

Il Dirigente del Servizio III "Tutela del Paesaggio" della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio - (*già servizio IV – Tutela e Qualità del Paesaggio della ex Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, L'architettura e l'Arte contemporanea*) Roberto Banchini

Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio *Direttore* Francesco Scoppola (*già Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, L'architettura e l'Arte contemporanea*) *Direttore pro tempore* Maddalena Ragni

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di, RM, FR, LT, RI e VT,) *Soprintendente* Agostino Bureca (*già Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di FR, LT, RI, RM e VT*) *pro tempore* Giorgio Palandri

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma, *Soprintendente* Roberto Banchini (*già per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma*) *soprintendenti pro tempore*, Renata Codello, Agostino Bureca, Maria Costanza Pierdominici,

Soprintendenza per l'Archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale, *Soprintendente* Alfonsina Russo (*già Soprintendenze per i Beni Archeologici del Lazio e per l'Etruria Meridionale*) *Soprintendenti* Elena Calandra, Sapelli Ragni, Alfonsina Russo,

Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma, *Soprintendente* Francesco Prosperetti (*già Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma*), *Soprintendente pro tempore* Maria Rosaria Barbera

Regione Lazio

Direzione della Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, *Direttore* Manuela Manetti
Area Pianificazione Paesistica e Territoriale, *Dirigente* Giuliana De Vito
Area Legislativa e Conferenza di Servizi, *Dirigente* Marina Ajello
Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, *Dirigente* Maria Luisa Salvatori
Ufficio Legislativo del Segretariato Generale, *Dirigente* Andrea Tardiola
Gruppo di Lavoro della Soc. Lazio Innova, *Coordinatore Scientifico* Daniele Iacovone
Segretario del Comitato Tecnico, Gabriella Casertano

Tavolo Tecnico

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

A. Abbemonte, Maria Maddalena Alessandro, Giovanna Alvino, Sergio Anzivino, Patrizia Aureli, Margherita Bedello, Giovanna Rita Bellini, Alessandro Betori, Stefania Cancellieri, Tiziana Farina, Livia Giammichele, Antonio Pietro Latini, Francesca Romana Liguori, Valentina Milano, Anna Maria Moretti, Maria Luisa Mutschlechner, Claudia Irene Mornati, Stefano Musco, Stefania Panella, Rita Paris, Giacomo Restante, Daniela Sandroni, Mirella Sanlorenzi, Rocco Tramutola, Cristina Udina, Rossella Zaccagnini.

Gruppi di Lavoro regionali

“Urbanistica” (DGR n. 16189/2010)

Giuseppe Franco, Paolo Benedetto Nocchi, Raffaele Perrone, Maria Teresa Longo, Anna Maria Albanese, Massimo Ferro, Valter Campanella, Michele A. Carboni, Leandro Cigarini, Gianni Gianfrancesco, Marco Rocchi, Francesco Simeoni, Stefano Lo Fazio, Francesco Coppotelli, Stefano Merola, Carlo Maschiella, Roberta Savoia, Gabriella De Angelis, Valentina Bizzarri, Erasmo Nuccitelli.

“Normativa” (DD n. B4518/2010)

Giuseppe Franco, Paolo Benedetto Nocchi, Daniela Carrarelli, Vincenza Bartolotta, Marina Ajello, Gabriele Del Pinto, Stefano Levante, Luigi Roberti, Laura De Medio, Maria Gabriella Lalli, Maria Teresa Longo, Carlo Recine, Francesco Saverio Riccitelli, Giuseppe Riva, Vittorio Pergolini, Massimo D'Ippoliti, Mario Pochesci, Mario Semola, Barbara Conti, Cristina Bartolomeo.

Gruppo di lavoro Lazio Innova

Carola De Angelis *Responsabile del Servizio Sviluppo Sostenibile, territorio Fondi Esi e Assistenza Tecnica*
Maria Tiziana Marcelli *Coordinatore dell'Ufficio Sviluppo Sostenibile e Territorio Responsabile GdL*
Daniele Iacovone *Coordinatore GdL*
Antonella Bonavita, Alberto Durante, Antonio Latini, Stefano Magaulla, Giovanni Pineschi, Simona Stella,

Studi e Ricerche

promosse dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio Urbanistica Mobilità e Rifiuti

Università “La Sapienza” Roma DiAR Osservatorio sul Moderno

“I centri rurali di fondazione della bonifica di Torre in Pietra e Maccarese - linee guida ai programmi di intervento di tutela e valorizzazione dei centri agricoli della Campagna romana”

Gaia Remiddi - *Coordinamento scientifico*

Antonella Bonavita, Maria Teresa Cutri - *Coordinatori*

Valentina Donà, Maria Clara Ghia, Valeria Lupo, Gabriella Marucci - *Elaborazione tematica e grafica*

Università “La Sapienza” Roma – DIPTU

“Area Vasta Comune di Fiumicino - metodologie per l'individuazione di aree da sottoporre a particolare attenzione paesistica e definizione di criteri di intervento sul paesaggio”

Gruppo di lavoro:

Massimo Olivieri - *Coordinamento scientifico*

Alessia Ascarelli, Laura Casella - *botanica e ecologia*

Francesco Fazio, Margherita Giuffrè, Barbara Pizzo, Luigi Stedile - *geologia*

Università degli Studi Roma Tre DIPSU

“Paesaggio Storia Infrastrutture - compatibilità del tracciato trasversale Valmontone- Cisterna-Pontina nello scenario dell'assetto vigente di pianificazione e tutela del paesaggio”

Gruppo di lavoro:

Pietro Ranucci - *Responsabile scientifico*

Giorgio Piccinato, Vieri Quilici, Pietro Ranucci *Coordinamento*

Cinzia Bellone - *segreteria scientifica*

Anna Maria Marinelli - *coordinamento tecnico*

Stefano Magaulla - *responsabile di laboratorio*

Accademia di Belle Arti di Roma

“Il paesaggio delle bonifiche del XX secolo nelle pianure del Lazio - indirizzi per la tutela ed il Recupero”

Ricerca e coordinamento scientifico Elisa Bonivento, Roberto Boscaglia, Raffaele Lemme

Assessorato alle Politiche per la promozione della Cultura - CRD - Enea

“I Beni Culturali a carattere geologico del Lazio” Lucrezia Casto (curatrice)

Italia Nostra Sez. Romana

“Paesaggi Mediterranei ed Alpini: Laboratorio ambito perturbano Agro Tiburtino-Prenestino”

Progetto comunitario Interreg IIC MEDOCC

Giuseppe Franco - *Coordinatore progetto*

Enrico De Vita - *responsabile ricerca*

Relazione - metodi e procedimenti

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Dipartimento di Pianificazione Territoriale e Urbanistica

"Osservatorio del paesaggio mediterraneo - il Lazio"

Progetto comunitario "Pays.Doc – Buone pratiche per il paesaggio"

Paolo Benedetto Nocchi - Coordinatore del Progetto

Responsabili della ricerca: Lucina Caravaggi, Susanna Menichini

Coordinamento operativo: Cristina Imbrogliani

Ricercatori: Valentina Azzone, Anna Rita Conte

Università Roma Tre – Dipartimento di Studi Urbani ; Censis ; DRTU

"Atlante e scenari del lazio metropolitano"

Daniele Iacovone Coordinatore

Volume a cura di Marco Cremaschi

scritti e contributi di: V. Andriola, S. Annunziata, F.

Benelli, L. Cammarota, S. Cataldo, B. Chiarelli, M. Cremaschi,

A. P. Di Risio, P. Elisei, L. Giecillo, S. Lucciarini,

A. Patriarchi, G. Terzi

interventi di W. Barberis, M. Cremaschi, A. Filpa, G.

Ferraro, P. Elisei, S. Ombuen, A.L. Palazzo, S. Sampaolo

Università "La Sapienza" Roma DiAP Osservatorio sul Moderno

"Salvaguardia delle visuali di cui agli articoli 16 della LR 24/98 e 49 delle norme del PTPR adottato - verifica e classificazione.

Gaia Remiddi, Orazio Carpenzano – Responsabili scientifici

Antonella Bonavita, Francesco Foppoli - Coordinamento

Università Roma Tre – Dipartimento di Architettura

"Territorio paesaggio ed energia rinnovabile"

Progetto comunitario "Energscapes"

Giuseppe Franco Coordinatore del Progetto

Anna Palazzo Coordinamento ricerca

Bianca Maria Rizzo, Stefano Magaudda, Stefano Munoz Ricercatori

"La Campagna Romana – Piano di riqualificazione paesaggistica" Alberto Durante

Simona Stella, Francesca Durante, Igor Previtiera

"Il Paesaggio della Campagna Romana - La riva etrusca" Alberto Durante

Simona Stella, Francesca Durante, Igor Previtiera

Studi prodotti dal GdL Lazio Innova

"Verifica del quadro conoscitivo dei beni nuclei storici, perimetrazione degli ulteriori centri storici individuati"

Alberto Durante - Coordinamento,

Francesca Durante, Simona Stella

"Valorizzazione del paesaggio urbano storico, identità locali, centri e territori storici del Lazio -

Gerarchie urbane, Territori storici, Autonomia e feudalità, Segni materiali dell'identità urbanistica"

Alberto Durante - Coordinamento

Francesca Durante, Simona Stella

"Le visuali del Lazio. Linee guida per la valorizzazione paesaggistica"

Antonella Bonavita (Lazio)

Alberto Durante, Francesca Durante, Simona Stella (Roma)

"Ambiti di Semplificazione"

Daniele Iacovone

"La valorizzazione del paesaggio - Ambiti Prioritari"

Giovanni Pineschi

"Valutazione paesaggistica degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile"

Stefano Magaudda

SOMMARIO

I. QUADRO NORMATIVO	8
1.1 Procedimento di formazione del Piano paesaggistico e copianificazione	8
1.2 Evoluzione concettuale del paesaggio e processo di pianificazione paesaggistica nel Lazio	10
1.3 La legge regionale per la pianificazione paesaggistica e la tutela delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico - Il P T P R piano unico regionale	12
2. ELABORAZIONE	17
2.1 Struttura redazionale.....	17
2.2 Strategia del PTPR.....	18
2.3 Evoluzione della disciplina di settore.....	19
2.4 Il GIS per il Paesaggio	19
2.5 Elaborati del PTPR.....	21
QUADRO CONOSCITIVO DEI BENI PAESAGGISTICI, NATURALI E STORICI	23
2.6 Criteri generali.....	23
2.7 Criteri per l'individuazione dei beni paesaggistici.....	24
2.8 Ricognizione dei beni naturali e culturali non appartenenti ai beni paesaggistici e azioni strategiche del PTPR 44	
PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO	47
2.9 Metodologia.....	47
2.10 Individuazione degli ambiti di paesaggio e attribuzione dei "Paesaggi"	51
2.11 Dalle classificazioni per zona ai fini della tutela ai paesaggi.....	65
2.12 Normativa del PTPR.....	70
3. PARTECIPAZIONE	78
3.1 Consultazioni preliminari con gli enti locali.....	78
3.2 Adozione - pubblicazione – osservazioni	82
3.3 - Istruttoria e controdeduzioni alle osservazioni.....	83

I. QUADRO NORMATIVO

1.1 Procedimento di formazione del Piano paesaggistico e copianificazione

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) è lo strumento di pianificazione attraverso cui, nel Lazio, la Pubblica Amministrazione attua la tutela e valorizzazione del paesaggio disciplinando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Il PTPR è stato adottato dalla Giunta Regionale con delibere n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98 e degli articoli 135, 143 e 156 del Dlgs 42/04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di seguito Codice).

La sua adozione ha fatto seguito ad una impegnativa fase di redazione effettuata all'interno dell'Amministrazione Regionale e basata sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e lo Stato e con il coinvolgimento degli Enti locali attraverso le proposizioni approvate dagli organi rappresentativi e le consultazioni delle strutture tecniche degli enti pubblici interessati.

L'articolo 23 della LR 24/98, riguardante le procedure per l'approvazione e l'adeguamento del PTPR, prevede infatti che la struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica provveda alla redazione del PTPR, sulla base delle consultazioni con gli enti locali e gli altri enti pubblici interessati.

La elaborazione del piano è avvenuta congiuntamente, fin dall'inizio, agli organi centrali e periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in forza dell' "Accordo di collaborazione per la redazione del PTPR", antesignano delle intese previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di seguito Codice, sottoscritto il 9 febbraio 1999 fra Ministero dei Beni e le Attività Culturali, la Regione Lazio e L'Università di Roma Tre, ai sensi dell'articolo 15 comma I della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il PTPR, adottato in vigore della seconda versione del Codice, realizzato su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 con metodologia informatizzata, consultabile on line, è redatto sulla base della ricognizione puntuale dei beni paesaggistici, in coerenza con le nuove disposizioni sostanziali e procedurali concernenti i beni paesaggistici introdotte dal Codice, e ne costituisce la prima applicazione nella Regione Lazio.

Il Piano recepisce anche i contenuti della "Convenzione europea sul paesaggio" del 20 ottobre 2000 ratificata con legge 9 gennaio 2006 n. 14.

I contenuti principali del piano riguardano la ricognizione e rappresentazione dei beni paesaggistici e la individuazione degli ambiti omogenei da tutelare in ragione delle caratteristiche e integrità dei beni e la definizione della relativa disciplina di tutela. Tali contenuti hanno comportato specifiche attività di ricognizione e validazione anche attraverso autonome procedure di pubblicità: con riferimento alla ricognizione delle aree tutelate per legge e la definizione delle relative modalità di tutela, alla ricognizione dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico con provvedimento dell'amministrazione competente, alla individuazione di nuovi beni da sottoporre a tutela e definizione delle relative modalità di tutela.

Il procedimento di formazione del piano, si è svolto quale un vero e proprio processo di pianificazione, affrontando molteplici problematiche legate al paesaggio ma anche al governo del territorio. Sono state perseguite le più ampie forme di partecipazione: prima dell'adozione attraverso incontri di divulgazione e le proposte delle amministrazioni comunali di modifica dei PTP vigenti e ai fini della redazione del Piano; successivamente alla adozione mediante seminari di

presentazione del piano adottato, la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati e la segnalazione di errate perimetrazioni dei beni paesaggistici.

Il Piano pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale a partire dal 14 febbraio 2008, è stato affisso per tre mesi presso gli albi pretori dei Comuni e le Province del Lazio per la pubblicità al fine di consentire la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, degli enti e delle associazioni interessati.

Sono pervenuti oltre 12.000 documenti contenenti circa 20.000 istanze tutte esaminate e controdedotte dagli uffici.

L'attività svolta in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le relative Soprintendenze competenti, nell'arco temporale precedente alla adozione del piano, e successivamente alla fase di pubblicazione e presentazione delle osservazioni, ha comportato numerosi approfondimenti e verifiche in relazione ai molteplici contenuti tematici e la produzione ed approvazione di documenti sulla metodologia per la formazione del piano, atti, verbali di riunioni, elaborazioni scientifiche, criteri di valutazione delle osservazioni pervenute.

Il Codice attribuisce la pianificazione paesaggistica alle regioni in copianificazione con lo Stato rinviando alle specifiche "intese" per la copianificazione ed all'Accordo sul piano.

Per quanto riguarda la Regione Lazio, in attuazione dei tali disposizioni innovative, l'11 dicembre 2013, è stato sottoscritto dal Ministro dei Beni Culturali e del Turismo e dal Presidente della Regione Lazio il protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 143 del Codice allo scopo di pervenire ad una collaborazione coordinata e continuativa per il perseguimento dell'obiettivo comune di tutela e valorizzazione del paesaggio laziale, con specifico riferimento ai beni paesaggistici, nel rispetto dei principi di collaborazione e cooperazione istituzionale sanciti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. A tal fine il protocollo ha istituito un apposito Comitato tecnico con il compito di svolgere, sulla base del relativo disciplinare di attuazione, un'attività di verifica sui contenuti del piano adottato e pervenire ad un piano condiviso ai fini del raggiungimento dell'Accordo.

La struttura competente per la pianificazione paesaggistica ha raccolto ed istruito le osservazioni trasmesse dalle amministrazioni comunali o pervenute direttamente da altri soggetti interessati.

La istruttoria del piano contenente anche le controdeduzioni alle osservazioni, acquisito il parere del Comitato Tecnico per il Territorio è sottoposta alla Giunta Regionale e da questa proposta all'approvazione del Consiglio regionale. Il Consiglio Regionale approva il PTPR con proprio atto deliberativo.

Il PTPR approvato sostituisce i 29 Piani Territoriali Paesistici (PTP) attualmente vigenti ad esclusione del Piano relativo all'ambito dell' "Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquadotti" approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 70 del 2010.

1.2 Evoluzione concettuale del paesaggio e processo di pianificazione paesaggistica nel Lazio

La legislazione italiana sul paesaggio ha visto evolversi in tal senso il concetto originario legato ad un giudizio eminentemente estetico visuale degli anni '40 -'50 (la legge fondante la tutela del paesaggio è la n.1497 del 1939) verso una visione integrata e di sistema dei valori che concorrono alla configurazione del paesaggio con l'inclusione di architettura, ambiente ed altri valori storico - antropologici che conducono al concetto più esteso di "bene culturale" il cui valore testimoniale ed identitario consente il riconoscimento del senso di appartenenza delle comunità.

La Convenzione Europea del Paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre del 2000 dichiara che "Il Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni";

Il concetto di paesaggio nella Convenzione Europea assume un valore estensivo in quanto riguarda "paesaggi considerati straordinari così come quelli comuni o degradati" inoltre promuove la salvaguardia, la gestione e l'assetto del paesaggio ed organizza la cooperazione europea sui temi del paesaggio.

La Convenzione riconosce, altresì, che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e con essa gli stati membri del Consiglio d'Europa s'impegnano a riconoscere il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e si impegnano altresì ad individuare i propri paesaggi sull'insieme del proprio territorio.

Secondo il Codice per Paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

Il Codice tutela il Paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

A fronte di questa visione d'insieme e sistemica del paesaggio, il Codice definisce puntualmente quali sono i beni paesaggistici sottoposti a tutela nella Parte III del medesimo Codice, precisa quali sono i criteri per la loro individuazione che, basata sul più ampio quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio, si ispira sempre ai principi originali della legislazione sui beni paesaggistici fondati comunque sul pregio estetico del bene e sulla valutazione puntuale delle caratteristiche estetiche. Si riporta di seguito il quadro normativo

Tabella dell'evoluzione del quadro normativo sul paesaggio

1939	L. 1497/39	Protezione delle bellezze naturali
1972	DPR n.8/72	trasferimento alle regioni della funzione amministrativa di redazione e approvazione dei piani paesaggistici
1985	L. 431/85	Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale (legge Galasso);
1998	Lr 24/98 (Lazio)	Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico
1999	D Lgs 490/ 1999	Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali
2000 2006	2000 (Com. Europea) L14/06	Convenzione Europea del Paesaggio Ratifica della Convenzione
2004	Dlgs 42/2004 (ss.mm) D.lgs 157 /2006 D.Lgs 63/2008	Codice dei beni Culturali e del Paesaggio

La competenza per la Pianificazione paesaggistica, trasferita alle Regioni nel 1972, è ribadita anche successivamente con la legge 431/1985 che impone alle Regioni entro brevissimo tempo l'obbligo di definire la disciplina di tutela e di uso per le aree tutelate per legge.

Nel 2004 il Codice interviene innovando la legislazione di settore ed intervenendo anche sulle competenze in merito sia ai procedimenti autorizzativi che alla pianificazione.

La competenza per la pianificazione paesaggistica è attribuita alle regioni che possono stabilire intese con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'ambiente per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta (articolo 143). Con l'ultima versione del Codice la pianificazione è attribuita alle regioni in copianificazione con lo Stato; la copianificazione diventa obbligatoria per i beni paesaggistici (articolo 135 e 143 co. 2).

Il fine della Pianificazione paesaggistica nella sua originaria formulazione era quello di sottoporre a specifica normativa d'uso le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, le cosiddette "zone di notevole interesse pubblico" ai sensi della L 1497/39, e quindi limitato a specifici ambiti territoriali.

Con la legge Galasso del 1985 e successivamente con il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, Dlgs 42 /2004 e ssmm, le sue finalità e relativi criteri di elaborazione si sono estesi fino ad interessare l'intero territorio regionale. In particolare il piano paesaggistico :

- è esteso all'intero territorio regionale;
- si specializza sui beni del patrimonio naturale e culturale;
- rivaluta il valore della percezione

L'evoluzione della pianificazione paesistica del Lazio ha seguito il succedersi delle vicende legislative: dai pochi Piani paesistici, elaborati negli anni '60 dal Ministero, riguardanti alcune aree particolari come il Terminillo e l'Appia Antica, ai PTP della seconda metà degli anni 80 all'attuale PTPR.

Tabella della pianificazione paesaggistica del Lazio

1960-65	L. 1497/39	Approvazione di 3 piani paesaggistici: Appia Antica, Terminillo, Costa sud
1985	L. 431/85	Adozione di 27 piani territoriali paesistici fra il 1987 e il 1995, di cui 3 approvati con DCR
1998	Lr 24/98	approva i 24 PTP limitatamente alle aree con vincolo paesaggistico; introduce omogenee disposizioni sulle categorie dei beni art. 1 l. 431/85; introduce omogenea normativa sugli strumenti urbanistici comunali; prevede la redazione di un unico piano paesistico regionale. Nel 1998 sono adottati due ulteriori piani paesistici nel territorio del comune di Roma, uno approvato nel 2001 ai sensi della LR 24/98 e l'altro nel 2006
2004	Dlgs 42/2004	Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
2007	DGR 556 /2007 e 1025/2007	Adozione PTPR
2010	DCR 70/2010	Approvazione del PTP "Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti"

1.3 La legge regionale per la pianificazione paesaggistica e la tutela delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico - Il P T P R piano unico regionale

Con la legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 sono stati approvati in via definitiva i 24 dei 27 piani territoriali paesistici (PTP) redatti e adottati dalla Giunta regionale dal 1985 all'1993, ai sensi della Legge 431/85.

La legge regionale di particolare rilevanza ha concluso in tal modo, cioè mediante l'approvazione con provvedimento legislativo, un decennale periodo di incertezza amministrativa in relazione all'effettiva efficacia dei piani adottati; imponendo al contempo l'approvazione di un unico Piano Territoriale Paesistico Regionale, con l'introduzione degli articoli 21, 22 e 23.

Il PTPR costituisce un unico Piano paesaggistico per l'intero ambito regionale ed è stato predisposto dalla struttura competente in materia di pianificazione paesistica della regione ed ha come obiettivo l'omogeneità delle norme e dei riferimenti cartografici.

Con la sua definitiva approvazione il PTPR sostituisce tutti i PTP attualmente vigenti ad esclusione del Piano dell'Appia Antica. "La Regione procede all'approvazione del PTPR quale unico piano territoriale paesistico regionale redatto nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 22" (art 21 LR 24/98).

Il PTPR unico per l'intero territorio del Lazio supera la frammentazione normativa e cartografica dei PTP del Lazio.

Tabella dei Piani Territoriali Paesistici nel Lazio

Tipo di strumento	Ambito territoriale	Norme di adozione	Norme di approvazione
Ptp n. 1	Viterbo	Dgr 2266/87	Lr 24/98
Ptp n. 2	Litorale nord	Dgr 2268/87	Lr 24/98
Ptp n. 3	Laghi di Bracciano e Vico	Dgr 2270/87	Lr 24/98
Ptp n. 4	Valle del Tevere	Dgr 2271/87	Lr 24/98
Ptp n. 5	Rieti	Dgr 2272/87	Lr 24/98
Ptp n. 6	Bassa Sabina	Dgr 2273/87	Lr 24/98
Ptp n. 6/1-7/1-8/1	Monti Lucretili	Dgr 2274/87	Lr 24/98
Ptp n. 7	Monterotondo, Tivoli	Dgr 2285/87	Lr 24/98
Ptp n. 8	Subiaco, Fiuggi, Colferro	Dgr 2275/87	Lr 24/98
Ptp n. 9	Castelli romani	Dgr 2276/87 Dgr 5358/90	Lr 24/98
Ptp n. 10	Latina	Dgr 2277/87	Lr 24/98
Ptp n. 11	Frosinone	Dgr 2278/87	Lr 24/98
Ptp n. 12	Sora, Valle del Liri	Dgr 2279/87	Lr 24/98
Ptp n. 13	Terracina, Ceprano, Fondi	Dgr 2280/87	Lr 24/98
Ptp n. 14	Cassino, Gaeta, Ponza	Dgr 2281/87	Lr 24/98

Tabella dei Piani Territoriali Paesistici nel Comune di Roma e di Fiumicino

Tipo di strumento	Ambito territoriale	Norme di adozione	Norme di approvazione
Ptp n. 2	Stralcio Ostia lido nord	Dgr 2267/87	Lr 24/98
Ptp n. 2	XIII e XIV Circoscr.	Dgr 2269/87	Lr 24/98
Ptp n. 15/0	Area Piccolomini	Dgr 2284/87	Dcr 213/91
Ptp n. 15/1	Marcigliana	Dgr 2282/87 Dgr 6647/90 Dgr 10209/92	Lr 24/98
Ptp n. 15/2	Insugherata	Dgr 2283/87	Dcr 755/93
Ptp n. 15/3	Cecchignola Valleranno	Dgr 9849/94	Lr 24/98
Ptp n. 15/4	Arrone Galeria	Dgr 2458/87	Lr 24/98
Ptp n. 15/5	Decima Frigoria	Dgr 4581/87	Lr 24/98
Ptp n. 15/6	Pineto	Dgr 4582/87	Dcr 1229/95
Ptp n. 15/7	Veio Cesano	Dgr 10018/88 Dgr 10672/91	Lr 24/98
Ptp n. 15/8	Valle del Tevere	Dgr 5580/98	Dcr 25/2006
Ptp n. 15/9	Aniene	Dgr 9250/95	Lr 24/98
Ptp n. 15/10	Valle dei Casali	Dgr 7318/88	Lr 24/98
Ptp n. 15/11	Pendici dei Castelli	Dgr 5579/98	Dcr 74/2001

La redazione del PTPR ha comportato la complessiva revisione dei PTP vigenti che avevano come riferimento la legge “Galasso” per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale del 1985 e la legge del 1939 sulle bellezze naturali, misurandosi oggi con un quadro legislativo delle materie ambientali, culturali e del paesaggio profondamente modificato.

Il Codice ha infatti imposto alle Regioni una verifica e adeguamento dei piani paesaggistici vigenti entro il 1 maggio del 2008 (termine successivamente spostato al 2009) pertanto il PTPR ottempera anche alle disposizioni dell’articolo 156 del Codice.

La specializzazione e l’evoluzione tecnica e normativa, nel frattempo intervenuta, sia degli approcci nelle materie ambientali sia del loro sviluppo nell’azione amministrativa hanno ridefinito la collocazione della pianificazione paesaggistica in un preciso e più ampio ambito, infatti successivamente alla legge Galasso sono state introdotte nel nostro ordinamento innumerevoli disposizioni regionali, nazionali e comunitarie che hanno modificato il campo d’azione del piano paesaggistico e ne hanno specializzato e ampliato le finalità.

Le disposizioni sulla difesa del suolo, sulla protezione civile, sulla salute, sulle valutazioni ambientali, sulla difesa degli inquinamenti di acqua, aria e suolo hanno fatto sì che gli aspetti relativi alle corrispondenti discipline scientifiche ed ai relativi compiti istituzionali inerenti i rischi sulla salute delle specie e la vulnerabilità fisica del territorio si distaccassero progressivamente dalle discipline che si occupano della salvaguardia del patrimonio dei beni culturali e dei beni naturali, portando di fatto ad una specializzazione settoriale di ogni singolo aspetto.

Le categorie dei beni tutelati per legge introdotti dalla legge Galasso sono state quindi considerate “zone di particolare interesse ambientale” nel senso strettamente ecologico del termine dalla pianificazione paesistica di seconda generazione.

Così il Piano paesistico, che la legge Galasso aveva già proiettato verso il superamento dello stretto ambito della tutela delle valenze territoriali estetico-formali dichiarate di notevole interesse pubblico, si è sbilanciato in parte nell'ambito ambientale-ecologico.

È stato quindi necessario ridefinire la sfera di competenza della pianificazione paesaggistica, attraverso un più ampio approccio settoriale che comprenda e disciplini l'insieme dei beni del patrimonio naturale e culturale del territorio dalla stessa interessato, assumendo così le funzioni di un piano quadro settoriale con valenza territoriale avente finalità di salvaguardia dei valori culturali, del paesaggio e del patrimonio naturale quale sistema identitario della Regione Lazio intesa sia come comunità che come territorio.

La consapevolezza che detto sistema identitario dei beni culturali e naturali non è tutto ricompreso negli ambiti sottoposti già a vincolo paesistico, ha reso necessario estendere, se pur con differenti livelli di efficacia giuridica, il nuovo Piano paesaggistico all'intero territorio della Regione Lazio.

Ad avvalorare tale impostazione sono state numerose iniziative e disposizioni intervenute successivamente alla legge Galasso, in particolare dalla 1° Conferenza Nazionale per il Paesaggio, del 1999 all'entrata in vigore del Codice fino alle ultime modifiche introdotte con il D.lgs 63 del 2008.

Il Piano territoriale paesistico regionale quindi interessa l'intero ambito della Regione Lazio ed è un piano territoriale avente finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali ai sensi dell'art. 135 del Codice, in attuazione degli articoli 21, 22 e 23 della l.r. 24/1998.

Il PTPR, quale strumento di pianificazione territoriale di settore con specifica considerazione dei valori e dei beni del patrimonio paesaggistico naturale e culturale del Lazio, costituisce integrazione, completamento e aggiornamento del Piano territoriale generale regionale (Ptgr), adottato con Dgr n. 2581 del 19 dicembre 2000.

Il PTPR ottempera agli obblighi previsti dall'art. 156 del Dlvo n 42/2004, in ordine alla verifica e adeguamento dei Piani Paesistici vigenti; applica i principi, i criteri e le modalità contenuti nell'art. 143 e in più in generale della parte III del Codice.

Il PTPR accoglie e trasferisce in ambito regionale gli obiettivi e le opzioni politiche per il territorio europeo relative ai beni del patrimonio naturale e culturale contenuto nello "Schema di sviluppo dello spazio Europeo" (Ssse), approvato dal Consiglio informale dei Ministri responsabili dell'assetto del territorio degli Stati membri dell'Unione europea, a Postdam il 10 e l'11 maggio del 1999 nel testo in vigore.

In ordine alle disposizioni del Codice riguardanti la Pianificazione Paesaggistica il PTPR ha individuato e delimitato, con riferimento al territorio, gli ambiti paesaggistici con relativa attribuzione di obiettivi di qualità paesaggistica che si concretizzano in prescrizioni ed indirizzi tesi a consentire attraverso interventi concreti, l'attuazione della tutela per la conservazione e per la creazione dei paesaggi.

Le previsioni e gli obiettivi di qualità paesaggistica, riguardano in particolare:

- a) la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- b) la riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
- c) la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;

d) la individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Il perseguimento dei suddetti obiettivi avviene, in coerenza con le azioni e gli investimenti di sviluppo economico e produttivo delle aree interessate attraverso:

- progetti mirati;
- misure incentivanti di sostegno per il recupero, la valorizzazione e la gestione finalizzata al mantenimento dei paesaggi;
- indicazione di idonei strumenti di attuazione.

Fig. I. Quadro di unione dei PTP del Lazio





Fig. 2. Quadro di unione dei PTP di Roma



Da ultimo si è data attuazione alla innovazione del Codice che prevede la copianificazione sulla base dell'intesa tra Regioni e Ministero dei Beni Culturali e del Turismo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. "Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo". A tal fine a dicembre 2013 è stato sottoscritto, ai sensi dell'articolo 143 del Codice, il protocollo d'intesa dal Ministro dei Beni Culturali e del Turismo e dal Presidente della Regione Lazio. Il Protocollo ha istituito un apposito Comitato tecnico, per pervenire ad un piano condiviso ai fini del raggiungimento dell'accordo di cui al medesimo articolo 143. Il tempo previsto nel protocollo d'intesa è di un anno.

2 – ELABORAZIONE

2.1 *Struttura redazionale*

L'elaborazione del piano è stata effettuata all'interno dell'Amministrazione Regionale dalla Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti tramite un gruppo di progettazione integrato con altre strutture regionali, utilizzando quanto previsto dall'art. 18 della L. 109/94, previa approvazione della Giunta Regionale di un programma di lavoro sviluppato con progetti specifici tramite il personale della Lazio Service spa. Il lavoro di elaborazione si è sviluppato sulla base del "Programma di lavoro per la redazione del PTPR", approvato con DGR n. 5109 del 12.10.99 e DGR n. 5515 del 16.11.99.

Con l'"Accordo di collaborazione per la redazione del PTPR" ai sensi dell'articolo 15 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sottoscritto il 9 febbraio 1999 fra Ministero dei Beni e le Attività Culturali, la Regione Lazio e Università di Roma Tre – DIPSA, il cui schema è stato approvato con DGR n. 5814 del 3. 11.1998, è stata avviata una cooperazione istituzionale fra la Regione Lazio e le seguenti strutture del MIBACT : la Direzione centrale per il Paesaggio, la Direzione regionale e le Soprintendenze per i beni paesaggistici e per i beni archeologici.

La redazione è stata seguita da un apposito Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito con DGR n. 5586 del 23.11.1999, di cui facevano parte i rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, delle Soprintendenze e delle Direzioni della Regione Lazio. Sia in fase di redazione del piano che successivamente all'adozione sono stati effettuati studi e ricerche su temi specifici attraverso convenzioni con le Università o singoli professionisti con specifica esperienza di settore. Inoltre, con Delibera di Giunta Regionale n. 568 del 2 dicembre 2011 è stata prevista, con specifica convenzione n.15815 del 21/11/12, una attività della Lazio Innova (già Sviluppo Lazio) di supporto tecnico scientifico alla conclusione dell'iter di formazione del piano.

La consultazione preliminare è stata assicurata tramite la consulta permanente delle associazioni ambientaliste e culturali del PTPR e tramite il comitato Regione – autonomie funzionali e organizzazioni economiche sociali nonché tramite illustrazioni nelle sedi provinciali; Il Consiglio Regionale è stato costantemente aggiornato tramite relazioni periodiche annuali seguite da audizioni specifiche.

Da ultimo si è data attuazione alla innovazione del Codice che prevede la copianificazione sulla base dell'intesa tra Regioni e MIBACT. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. "Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo". A tal fine a dicembre 2013 è stato sottoscritto, ai sensi dell'articolo 143 del Codice, il protocollo d'intesa dal Ministro dei Beni Culturali e del Turismo e dal Presidente della Regione Lazio. Il Protocollo ha istituito un apposito Comitato tecnico, per pervenire ad un piano condiviso ai fini del raggiungimento dell'accordo.

Il Comitato tecnico ha svolto nel 2014-2015 e le attività previste nel protocollo e nel relativo disciplinare in seduta plenaria per n. 20 incontri, nel corso dei quali sono stati discussi gli argomenti stabiliti nei rispettivi ordini del giorno (programmazione dei lavori, criteri per la valutazione delle osservazioni, approfondimenti specifici su centri storici e visuali, contenuti e criteri per gli adeguamenti cartografici – tav. A sistemi ed ambiti di paesaggio e tav B Beni Paesaggistici, proposte per la valorizzazione e semplificazione) e per sottogruppi tematici organizzati per le verifiche specifiche (osservazioni, verifica delle ricognizioni dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico, della individuazione dei beni di interesse archeologico, normativa).

2.2 Strategia del PTPR

Il lavoro di redazione del PTPR secondo il mandato del legislatore regionale si è rivolto verso due precise direzioni:

- 1) rendere omogenei ed univoci i Piani su tutto il territorio regionale evitando disparità di comportamento nell'azione amministrativa;
- 2) trasferire su una cartografia omogenea e aggiornata, la Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, i Piani stessi e tutte le informazioni sul regime vincolistico.

Il Piano ha ottemperato tali obiettivi istituzionali ed ha inoltre tenuto in considerazione l'evoluzione della legislazione e degli indirizzi nel frattempo intervenuti a livello nazionale ed europei. Il PTPR in sintesi ha perseguito i seguenti obiettivi:

- Riorganizzazione e sistematizzazione dell'intera normativa tenendo conto della prassi di applicazione dei PTP approvati, della definizione della normativa transitoria posta dalla l.r.24/98 e dell'introduzione di disposizioni che integrano e colmano i vuoti normativi dei precedenti PTP.
- Previsione dei sistemi di paesaggio, con cui vengono delimitati e classificati gli ambiti paesaggistici dell'intero territorio regionale, in sostituzione delle attuali "classificazioni per livelli di tutela" previste dai PTP approvati, a cui si attengono anche i beni diffusi di cui al capo II della Lr. 24/98; inoltre sono stati definiti, per ciascun paesaggio, gli usi compatibili escludendo dalle norme ogni riferimento ai parametri ed agli indici urbanistici.
- Costruzione di un quadro conoscitivo certo e condiviso contenente tutte le informazioni utilizzate nel PTPR, attraverso la realizzazione della nuova cartografia, integralmente elaborata sulla base della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, e attraverso la creazione informatica di una Banca Dati cartografica ed alfanumerica, in cui sono inseriti: piano, norme, vincoli paesaggistici e di altra natura; la Banca Dati consente l'accesso alle informazioni in essa contenute da parte di cittadini ed enti tramite la rete Web.
- Trasformazione del piano in uno strumento più flessibile, con un quadro normativo e conoscitivo che viene aggiornato periodicamente e con procedure abbreviate sia in funzione delle modificazioni delle esigenze di tutela degli aspetti naturalistici, culturali e percettivi sia in ordine ad esigenze puntuali di sviluppo espresse dagli enti locali.
- Incentivazione della copianificazione e della partecipazione dei Comuni e degli altri enti locali attraverso la previsione di proposte di modifica ed integrazione al PTPR, anche per esigenze di sviluppo delle comunità locali, da effettuarsi in occasione della redazione di varianti generali o di nuovi Piani Regolatori Generali.
- Previsione di strumenti di "tutela attiva" volti ad una promozione paesaggistica e socio-economica del territorio. Con tali interventi, infatti, si consente, a soggetti pubblici e privati, di partecipare alla gestione e al recupero del paesaggio e del territorio nonché di accedere a finanziamenti pubblici e privati.

In ragione delle innovazioni e degli obiettivi sopra descritti si è reso necessario, al fine di rispettare la gerarchia delle fonti e rendere lineare il comportamento amministrativo, apportare modifiche alla LR.24/98 sia nella fase che ha preceduto l'adozione del PTPR, principalmente in maniera organica con la LR n.18 del 9.12.2004, sia nella fase di approvazione del PTPR medesimo.

2.3 Evoluzione della disciplina di settore

L'insieme delle disposizioni attuative per la redazione del PTPR si è andato evolvendo e modificando nel tempo con l'evoluzione e gli obblighi del quadro normativo di riferimento.

La redazione del PTPR, avviata con l'approvazione della LR 24/98 e basata principalmente sulle disposizioni degli artt. 21, 22 e 23 della legge medesima, si è sviluppata in coerenza con i principi, le modalità ed i contenuti del Codice dei Beni Culturali in particolare con l'integrazione dei seguenti contenuti:

- estensione del piano paesaggistico all'intero territorio regionale da ricognire mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
- analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
- individuazione di immobili e aree del patrimonio identitario regionale da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e utilizzazione;
- individuazione di ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici;
- definizione della disciplina di tutela e di uso dei beni paesaggistici e del territorio compreso negli ambiti individuati;
- particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
- individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;
- individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- Cooperazione tra amministrazioni pubbliche, partecipazione e pubblicità del procedimento di approvazione del Piano;

2.4 Il GIS per il Paesaggio

Il PTPR sviluppa le sue previsioni sulla base del riconoscimento, descrizione e perimetrazione dei beni del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio della Regione Lazio; è redatto sulla carta tecnica regionale (C.T.R. 1:10.000), riprodotto in scala 1:25.000 e costituisce il Sistema Informativo Territoriale Regionale per il Paesaggio attraverso il relativo GIS in ottemperanza agli articoli 3 e 24 della LR 24/98;

2.4.1 Le informazioni di base

Il PTPR è stato redatto in forma numerica sulla base della cartografia disponibile. La costituzione delle banche dati relative ai vincoli è stata effettuata attraverso la lettura, l'analisi e la digitalizzazione dei documenti cartacei, le cui informazioni sono state trasposte su Carta Tecnica Regionale 1:10.000, formato raster, composta di 537 sezioni; per le verifiche e l'aggiornamento

sono state utilizzate le ortofoto bianco/nero (scala 1:10.000 - formato digitale) dei voli AIMA (anno 1996) e della Compagnia Generali Riprese Aeree di Parma IT 2000 (anno 1998-99) a colori. Sono state inoltre utilizzate le informazioni in possesso del SIRA della Direzione Ambiente e Protezione Civile.

Infine la maggior parte dei dati riguardano informazioni originali e sono state prodotte dal gruppo di lavoro per il PTPR.

2.4.2 Elaborazione del geodatabase

PRIMA FASE – PREDISPOSIZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI BASE

- Costituzione dell'infrastruttura del servizio: costituzione di un gruppo di lavoro qualificato con particolare formazione nell'uso degli strumenti di analisi e produzione dati ESRI ArcGIS.
- Acquisizione delle banche dati relative ai vincoli: sono stati acquisiti su Carta Tecnica Regionale 1:10.000, con il supporto della documentazione di riferimento gli strati informativi relativi ai seguenti Beni paesaggistici:
 - Beni dichiarativi
 - Beni ricognitivi
 - Beni introdotti dal PTPR
- Realizzazione della Carta di Uso del Suolo: la Carta di Uso del Suolo è una carta tematica che rappresenta lo stato attuale di utilizzo del territorio e si inquadra nell'ambito del progetto CORINE Land Cover. La CUS articola la lettura dell'intero territorio della Regione Lazio al IV° livello di dettaglio, per un totale di 72 classi di uso del suolo, con una unità minima cartografata di un ettaro. L'attuale CUS della Regione Lazio, costituisce un naturale prodotto di approfondimento dell'originario rilievo eseguito dall'UE, ed è stata realizzata nell'ambito della redazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale.
- Realizzazione tecnica delle carte del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale: utilizzando le banche dati suddette sono state realizzate le carte del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale scala 1:25.000 riduzione da CTR 1:10.000.

SECONDA FASE – STRUTTURAZIONE DEL S.I.T. E GESTIONE DEI DATI

Nell'ambito della seconda fase vengono attuate tutte le politiche atte alla gestione a regime del patrimonio acquisito durante la prima fase e forniti servizi di diffusione di tale patrimonio rivolti agli utenti interni qualificati.

In particolare è stato messo in esercizio un GIS Data Server centralizzato in modo da gestire in maniera ottimale il patrimonio informativo prevedendo gestione dei diritti di accesso, politiche di aggiornamento dati, possibilità di condividere i dati con altri operatori.

Costituzione del PTPR Geodatabase: il Geodatabase relativo al Piano Territoriale Paesaggistico Regionale mette in relazione tutte le banche dati acquisite durante la prima fase spostando l'attenzione dagli "elementi geografici" agli "oggetti" definendo per ognuno regole, relazioni, proprietà.

Ciò consente di gestire al meglio in maniera organica le informazioni derivate dall'acquisizione dei dati di base (vincoli, CTR, fotogrammetria) e dalle analisi svolte (Carta dell'uso del suolo) che portano al Piano Territoriale Paesaggistico e relative derivazioni (Carta dei Beni del Patrimonio Naturale e Culturale, Beni Paesaggistici ed Ambientali, ecc.)

Tale attività è costituita dall'analisi delle caratteristiche delle singole classi di oggetti, e da una valutazione che porti ad una scelta ottimale delle regole e relazioni da implementare in modo da semplificare le attività di analisi GIS ed ottimizzare la qualità dei dati stessi.

Realizzazione di servizi dati: per condividere all'interno dell'Amministrazione Regionale il patrimonio informativo (in completa compatibilità ed apertura verso gli altri progetti in essere) è prevista la costituzione di servizi dati che consentano di accedere al SIT, cercare le informazioni di interesse ed usufruire di servizi cartografici interattivi arricchendo in questo modo i servizi già messi a disposizione (Carta dell'uso del suolo).

TERZA FASE – SERVIZI APPLICATIVI SU WEB GIS

La terza fase ha l'obiettivo, partendo dall'organizzazione del Geodatabase relativo al PTPR, di predisporre dei servizi applicativi dedicati ad utenza esterna sia di tipo professionale che di tipo generico, in un'ottica di servizio pubblico ad alto valore aggiunto

In particolare i servizi WEB GIS realizzati sono i seguenti:

Applicazione per la consultazione, ricerca, accesso ai documenti correlati, da parte degli Enti Locali (Comuni, Comunità Montane,...) alle informazioni sui beni Paesistici, Ambientali, Naturali e Culturali di loro interesse.

Applicazione per l'accesso, attraverso profili utente predefiniti, in consultazione, navigazione e ricerca delle informazioni sui diversi strati informativi (mappe, cartografia, documenti) relativi della banca dati dei Piani Paesaggistici ed implementazione di un'applicazione per il rilascio delle informazioni sulla pre-certificazione di Destinazione Urbanistica delle aree di Piano. Questo strumento, una volta definite le procedure normative necessarie, sarà in grado di fornire il certificato stesso.

Applicazione per l'accesso a servizi applicativi semplificati, dedicati principalmente alla consultazione da parte di utenza generica (Università ed istituti di ricerca, studi professionali, cittadini)

2.5 Elaborati del PTPR

TAVOLE A (N. 1 - 42) - SISTEMI ED AMBITI DI PAESAGGIO

Rappresentano la classificazione tipologica degli *ambiti di paesaggio* ordinati per *rilevanza e integrità dei valori paesaggistici*.

Contengono l'individuazione territoriale degli ambiti di paesaggio, denominati Paesaggi, e le fasce di rispetto dei Beni paesaggistici, i percorsi panoramici ed i punti di vista.

I Paesaggi sono classificati secondo specifiche categorie tipologiche denominate **Sistemi**

TAVOLE B (N. 1 - 42) - BENI PAESAGGISTICI

Rappresentano le aree e gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico.

Contengono la delimitazione e rappresentazione di quei beni del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio del Lazio che sono sottoposti a vincolo paesaggistico per i quali le norme del Piano hanno un carattere prescrittivo.

Alle tavole B sono allegati i corrispondenti repertori dei Beni paesaggistici.

Tale rappresentazione costituisce la parte fondamentale del *Quadro conoscitivo* dei beni del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio del Lazio.

TAVOLE C (N. I - 42) - BENI DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE

Rappresentano le aree e gli immobili non interessati dal vincolo paesaggistico.

Contengono l'individuazione territoriale dei beni del patrimonio naturale e culturale del Lazio che costituisce l'organica e sostanziale integrazione a quelli paesaggistici.

Alle tavole C sono allegati i repertori corrispondenti ai beni del patrimonio naturale e culturale.

Tale individuazione costituisce la parte complementare del Quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio del Lazio.

TAVOLE D (N. I - 42) - RECEPIMENTO PROPOSTE COMUNALI DI MODIFICA DEI PTP E PRESCRIZIONI

Rappresentano tramite la classificazione del paesaggi del PTPR le proposte accolte e parzialmente accolte e relative prescrizioni.

Alle tavole D sono allegate le schede per provincia e le prescrizioni particolari.

NORME

Hanno natura prescrittiva e contengono le disposizioni generali, la disciplina di tutela e di uso dei singoli ambiti di paesaggio e le modalità di tutela delle aree tutelate per legge e dei beni paesaggistici identitari regionali.

Allegati alle norme:

- *1 Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile;*
- *2 Le visuali del Lazio. Linee guida per la valorizzazione paesaggistica :*
 - 2.1 Linee guida per la valorizzazione paesaggistica - schede;*
 - 2.2 Linee guida per la valorizzazione paesaggistica – tavole;*
 - 2.3 Linee guida per la valorizzazione paesaggistica - Roma*
- *3 Linee guida per la valorizzazione del paesaggio:*
 - 3.1 Ambiti prioritari;*
 - 3.2 Ambiti prioritari/Tavole;*
 - 3.3 Parchi archeologici e culturali;*
 - 3.4 Territori storici e gerarchie urbane*
- *4 Allegato S. Schede degli ambiti di semplificazione :*
 - 4.1 ambiti di semplificazione Relazione;*
 - 4.2 ambiti di semplificazione Roma;*
 - 4.3 ambiti di semplificazione Lazio*

QUADRO CONOSCITIVO DEI BENI PAESAGGISTICI, NATURALI E STORICI

2.6 - Criteri generali

Le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio relative al quadro conoscitivo e ricognitivo dei beni paesaggistici naturali e storici sono contenute nella prima parte dell'art. 143 riguardante il Piano Paesaggistico. Per la sua elaborazione è previsto preliminarmente:

- a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
- b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
- c) ricognizione delle aree tutelate per legge;
- e) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico

Il PTPR sviluppa le sue previsioni sulla base del quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio della Regione Lazio;

Il quadro conoscitivo si configura quale organica rappresentazione dei beni del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio presenti nel territorio ed è elemento costitutivo del PTPR, esso è contenuto nella:

- serie di tavole B – Beni paesaggistici sottoposti a vincolo paesaggistico
- serie di tavole C – Beni naturali e culturali non vincolati paesaggisticamente
- serie repertori cartacei e informatici ad esse allegati e nella Carta dell'Uso del Suolo (CUS) della Regione Lazio.

Il quadro conoscitivo è un elemento dinamico al cui processo formativo e integrativo concorrono tutte le pubbliche amministrazioni competenti e gli enti locali territoriali; costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi, dei contenuti e dei programmi del PTPR, costituisce altresì riferimento per la valutazione urbanistica e la valutazione di sostenibilità, per la parte di competenza regionale, dei progetti di opere ed interventi e dei piani urbanistici e settoriali.

La cartografia allegata al PTPR costituisce altresì monitoraggio delle caratteristiche storico culturali, naturalistiche, morfologiche ed estetico percettive del territorio laziale quale prima fase conoscitiva da aggiornare ed integrare periodicamente anche in base alla collaborazione istituzionale tra la Regione, lo Stato e gli Enti locali.

Il quadro conoscitivo è realizzato in coerenza con ciascun livello di pianificazione territoriale ed urbanistica con il contributo delle Province, dei Comuni e delle Amministrazioni o Enti a cui sono attribuite competenze territoriali, nonché dei piani settoriali nazionali, regionali e provinciali; tali strumenti provvedono ad integrare ed approfondire il quadro conoscitivo del PTPR secondo il loro specifico campo di interesse ed efficacia.

Alla realizzazione del quadro conoscitivo concorrono anche le associazioni che svolgono attività nel campo culturale, naturale e paesistico tramite segnalazioni di integrazione dei beni, specifiche per aree territoriali.

Il quadro conoscitivo si sostanzia attraverso il riconoscimento, la descrizione e la perimetrazione dei beni in particolare:

- a) il riconoscimento consiste nella individuazione delle fonti dei beni di cui al precedente comma I ovvero:

- fonti dello stato di fatto derivanti da una attività scientifica di analisi e lettura delle parti costitutive del territorio e connotative del paesaggio, la cui individuazione risulta anche in documenti ed atti scientifici ovvero di pianificazione settoriali nonché tramite la utilizzazione della Carta dell'Uso attuale del Suolo della Regione Lazio realizzata nel 2003 sulla base del volo 1998-1999;
- fonti dello stato di diritto derivanti da una attività scientifica e tecnica di ricognizione delle disposizioni degli atti regionali, statali e comunitari attinenti l'individuazione dei beni costitutivi del paesaggio, dell'ambiente naturale e culturale;
- fonti di strumenti di pianificazione territoriale in particolare dei vigenti Piani Territoriali Paesistici di cui alle leggi 1497 del 1939 e 431 del 1985.

b) la descrizione riguarda: la individuazione ed i contenuti degli atti amministrativi o delle disposizioni legislative da cui i beni discendono e la loro classificazione, l'identificazione e costituzione in repertori, cartacei ed informatici, connessi al GIS, secondo un identificativo regionale e con riferimento ad eventuali classificazioni statali e/o comunitarie.

2.7 Criteri per l'individuazione dei beni paesaggistici.

L'attività di ricognizione e graficizzazione dei vincoli paesaggistici, denominati Beni paesaggistici dal Codice dei Beni Culturali, sta alla base della redazione del PTPR secondo le disposizioni normative della LR 24/98.

Il PTPR è redatto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 bis della L 431/1985 e sulla base di una aggiornata cartografia contenente:

- a) la verifica delle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della L 1497/1939;
- b) la graficizzazione dei beni diffusi di cui all'articolo 1 della L 431/1985.

La cartografia dei vincoli paesistici, aggiornata come sopra descritto, è parte integrante del PTPR e ne segue la procedura approvativa e costituisce elemento probante la ricognizione e individuazione dei beni di cui all'articolo 1 della legge 431/1985, nonché conferma e rettifica delle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo dalla L 1497/1939" (art.22 LR 24/98).

E' stato, altresì, strutturato il Sistema Informativo Territoriale per il Paesaggio - SIT per il Paesaggio costituito da un geodatabase su GIS Data Server centralizzato basato su DBMS per gestire in modo organico le informazioni acquisite e rendere la cartografia tematica realizzata accessibile ed interrogabile nel dettaglio. In particolare è stata curata la creazione delle banche dati relative ai vincoli paesaggistici ricognitivi, dichiarativi e identitari regionali; progettazione ed implementazione del geodatabase relativo alle informazioni dei beni del paesaggio.

Sono state stabilite regole, relazioni e proprietà degli elementi geografici delle banche dati acquisite, e associate le informazioni principali agli elementi geografici caratteristici. Sono stati sviluppati servizi applicativi su Web GIS dedicati ad un'utenza esterna sia di tipo professionale che di tipo generico, riguardanti applicazioni per la consultazione, ricerca, accesso ai documenti correlati, alle informazioni sui beni paesistici, ambientali, naturali e culturali di loro interesse.

Inoltre nell'ambito del Sistema informativo territoriale regionale, è stata costituita una banca dati geografica delle aree soggette a vincolo in grado di consentire il coordinamento e lo scambio di informazioni ai vari livelli e settori delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali e garantire all'utenza l'accesso alle informazioni stesse.

Il Codice all'articolo 143 elenca i contenuti del piano paesaggistico tra cui, in particolare, la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea dei beni paesaggistici nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso.

A tale fine nel 2011 è stato prodotto dal MIBACT il documento “la pianificazione paesaggistica. La collaborazione istituzionale”, contenente linee guida, per la definizione dei criteri di acquisizione da adottare per la ricognizione delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici anche a supporto dei sistemi informativi territoriali.

In conformità ed in coerenza con le suddette linee guida vengono precisati i seguenti criteri di acquisizione dei beni paesaggistici di cui all’art. 143 condivisi con il MIBACT.

A) Beni paesaggistici individuati con dichiarazione di “notevole interesse pubblico” (beni dichiarativi) - art. 134 comma 1 lettera a) del codice

CRITERI DI ACQUISIZIONE - ART 143 C. 1 B) CODICE

La metodologia del PTPR per l’acquisizione degli Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, anche in attuazione del disposto dell’articolo 22 della l.r.24/98, ha previsto la ricognizione, la delimitazione e la rappresentazione in scala idonea all’identificazione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 134 lettera a) del Codice, ivi compresi quelli individuati dai provvedimenti indicati all’articolo 157, trasferendo sulla carta tecnica regionale le originarie perimetrazioni, da cartografia IGM e/o catastale allegate ai provvedimenti e acquisito le stesse in forma numerica nel Sistema Informativo Territoriale per il Paesaggio SIT per il Paesaggio.

Il trasferimento dalle planimetrie originali delle “zone di notevole interesse pubblico” sulla Carta Tecnica Regionale si basa sulla verifica tra testo della declaratoria contenuta nel decreto di vincolo o Deliberazione di GR e la perimetrazione planimetrica originale. La rappresentazione grafica è il risultato di verifiche e validazioni effettuate da Regione Lazio e MIBACT che nei casi controversi sono pervenute ad interpretazioni condivise.

In appositi verbali redatti nella fase di redazione del piano (allegato A4 al PTPR adottato) sono annotate le eventuali incongruenze rilevate e le rettifiche apportate nel trasferimento. A seguito della pubblicazione del piano adottato, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti e annotate eventuali rettifiche e/o conferme in ulteriori verbali con quelli relativi ai provvedimenti di riconoscimento di zone di interesse archeologico. I verbali costituiscono parte integrante del PTPR, ne seguono la formazione e costituiscono accertamento definitivo delle perimetrazioni.

In particolare conformemente alle Linee Guida del MIBACT, sono stati reperiti gli atti amministrativi di imposizione del vincolo: decreti ministeriali, provvedimenti ai sensi delle leggi 364/1909, 668/1912, 778/1922, delibere della Giunta Regionale, declaratorie e verbali delle Commissioni Provinciali per le bellezze naturali con le relative cartografie, ove disponibili.

La perimetrazione degli ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico sulla Carta Tecnica Regionale si è basata sulla acquisizione della descrizione della declaratoria di vincolo contenuta nel provvedimento e sulla verifica della coerenza con la planimetria allegata allo stesso.

La rappresentazione grafica è il risultato della riconduzione degli elementi citati nei provvedimenti (limiti amministrativi, elementi naturali, tracciati viari, ferroviari, sentieri limiti catastali, linee virtuali, etc.) agli elementi rintracciabili sulla carta tecnica ovvero, ove non più rintracciabili, sono state utilizzate come fonti cartografiche accessorie la cartografia IGM in scala 1:25.000, le ortofoto disponibili, le cartografie catastali e storiche. In caso di discordanza tra la descrizione contenuta nel provvedimento e planimetria allegata allo stesso, prevale generalmente la prima.

Sono state effettuate verifiche congiunte tra Regione Lazio, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma e delle Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e Soprintendenza Archeologica di Roma, del Lazio e dell’Etruria Meridionale che, nei casi controversi, sono pervenute ad interpretazioni condivise, come risultante dai verbali allegati.

Nel Sistema Informativo Territoriale per il Paesaggio - SIT per il Paesaggio - sono riportati i riferimenti essenziali alla identificazione univoca del bene: tipo, denominazione, data dispositivo, data ed estremi di pubblicazione, codice identificativo regionale e codice identificativo nel SITAP, eventuali note (annullamenti e/o rettifiche), estensione.

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del DM 26 maggio 2011, "sono fatte salve le attività svolte di concerto tra le Regioni e il Ministero finalizzate alla ricognizione, analisi, censimento e catalogazione dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice", l'attività di ricognizione e informatizzazione dei beni di cui all'art. 136 del Codice, così come effettuata nella fase di adozione del piano ed a seguito delle ulteriori successive verifiche, risulta coerente con le fasi metodologiche indicate nelle Linee Guida ministeriali (ricognizione, delimitazione, rappresentazione).

Inoltre, a seguito delle verifiche successive all'adozione si è provveduto con le forme di pubblicità di cui all'articolo 23 della l.r.24/98 alla rettifica della graficizzazione del perimetro della zona costiera a sud di Roma da recepire nella tavola B del PTPR adeguata ai fini dell'approvazione.

Successivamente all'adozione del piano sono state dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice ulteriori aree.

L'attività risulta conclusa con la sottoscrizione dei relativi documenti di validazione "Criteri metodologici per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici di cui all'art. 143 comma 1 lett. b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio - Procedura di validazione dei provvedimenti" avvenuta rispettivamente il 23 luglio 2015 per il Comune di Roma e 29 luglio 2015 per il resto del Lazio. La tavola B è stata conformemente adeguata. Nei citati documenti è previsto, inoltre, che si provveda all'integrazione della tavola B, prima dell'approvazione del Piano, a seguito dell'acquisizione dei documenti relativi a dichiarazioni d'interesse paesaggistico ai sensi delle leggi 668/1912 e 778/1922.

La tavola B del PTPR adeguata ai fini della approvazione recepisce le dichiarazioni di notevole interesse pubblico approvate ed i provvedimenti di cui all'articolo 157 del Codice di cui è stato possibile effettuare l'accertamento.

B) Beni Paesaggistici tutelati per legge (beni ricognitivi) - art. 134 comma 1 lettera b) del Codice

Questo titolo comprende l'originario capo II della L.r.24/98, relativo ai beni sottoposti a vincolo paesistico "ope legis" ai sensi dell' art.142 del D.lvo 42/2002 (ex art.1 della legge 431/85).

Le singole norme dei cosiddetti beni diffusi (coste dei mari, laghi, acque pubbliche, boschi, etc.) sono state riformulate tenendo conto delle modifiche introdotte dal D.lvo 42/2002 e del nuovo impianto della normativa dei paesaggi. Infatti, mentre prima la disciplina dei singoli beni rimandava alle previsioni delle zone di PRG, come delimitate dal D.M. 2 aprile 1968, nell' attuale formulazione viene invece richiamata la normativa dei paesaggi di riferimento.

In tal senso i beni diffusi vengono a configurarsi quale 'valore aggiunto' rispetto alla disciplina dei paesaggi e si vengono ad eliminare i casi di sovrapposizione di normative.

Per il resto, la struttura della norma ricalca in parte quella del capo II della legge regionale 24/98. Infatti si è mantenuta l'individuazione legislativa del singolo bene, il riferimento certo alla Carta Tecnica Regionale e le specifiche deroghe (cfr. acque pubbliche) introdotte con provvedimenti legislativi successivi.

In particolare la disciplina delle aree di interesse archeologico è stata rivisitata delineando e precisando le competenze attribuite alle Soprintendenze archeologiche.

Il Codice all'articolo 143 lettera c) comprende tra i contenuti del piano la "ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 134 lettera b) del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione".

Il PTPR ha individuato i suddetti beni ricadenti nel territorio del Lazio secondo le specifiche caratteristiche definite nelle disposizioni regionali ed in coerenza con la metodologia di acquisizione prevista nelle Linee guida ministeriali per la Pianificazione Paesaggistica.

Nella tavola B del PTPR sono rappresentati i seguenti beni paesaggistici tutelati per legge, così come elencati dall'art. 142 del Codice, presenti nel territorio del Lazio:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- m) le zone di interesse archeologico.

Ancorché rappresentate nella cartografia, non si applicano le disposizioni di cui ai punti a), b), c) d), g), h), m), alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La metodologia del PTPR per l'acquisizione delle *Aree tutelate per legge* è coerente con le indicazioni delle Linee guida del Ministero e tiene conto della evoluzione della pianificazione paesaggistica del Lazio in adeguamento alla evoluzione del quadro normativo sulla materia del Paesaggio.

A tale riguardo si prende atto che la Regione Lazio, in considerazione del valore “ope legis” di tali beni paesaggistici, ne ha definito con legge regionale le specifiche caratteristiche al fine di procedere con maggiore certezza alla loro ricognizione ed individuazione territoriale.

In particolare sono stati individuati gli elementi naturali ed artificiali ai fini dell'identificazione di ciascun bene e sulla base dell'intesa di collaborazione con il MIBACT, sancita dalla DGR n. 3092 del 3.6.1997, ha approvato con la LR 24/98 (Capo II) una definizione normativa univoca ed omogenea dei territori interessati da ciascuno dei vincoli paesistici di cui all'art. 134 b) del Codice.

Tale definizione è stata ulteriormente perfezionata con le specifiche Norme del PTPR.

La metodologia del PTPR per l'acquisizione dei beni paesaggistici si è svolta secondo le tre fasi operative precisate dal Codice: “Ricognizione, delimitazione, rappresentazione”.

A tal fine sono state individuate le fonti di reperimento dei dati, informative e cartografiche, con riferimento agli accertamenti forniti dagli enti amministrativi competenti in materia basati sugli elementi di conoscenza specifica e, in alcuni casi, su documenti che, secondo fonti normative diverse da quelle di tutela paesistica, hanno valore costitutivo per la loro definizione e validità giuridica.

Per quanto attiene la “Delimitazione”, sulla CTR del Lazio sono stati digitalizzati gli elementi delimitanti il perimetro delle aree soggette a vincolo, anche attraverso specifica acquisizione informatica, utilizzando le geometrie della CTR medesima.

La base cartografica della CTR 1:10.000 non consente ulteriori dettagli che sono possibili, ai fini di una più precisa lettura territoriale nella CTR regionale 1: 5000 ed in particolare con riferimento alla Cartografia catastale a cui si rinvia per i casi segnalati dalla legge.

Di seguito sono definiti i criteri per l'acquisizione delle Aree tutelate per legge: per ciascuna tipologia di bene si sono definiti gli ambiti territoriali oggetto di vincolo, le fonti informative scritte, grafiche utilizzate, la metodologia di acquisizione e rappresentazione. Per la ricognizione di ciascun ambito di tutela ci si è basati sulla definizione normativa della LR 24/98 e del PTPR adottato. In fase di approvazione sono state apportate specificazioni ed integrazioni coerentemente con i criteri guida del MIBACT per la Pianificazione Paesaggistica.

CRITERI DI ACQUISIZIONE DELLE AREE TUTELATE PER LEGGE – CODICE ART 143 C. I C)

1) TERRITORI COSTIERI MARINI - (ART.142 COMMA I A)

Ambiti territoriali riguardanti i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.

Definizione LR 24/98 - Norme PTPR. “La carta tecnica regionale in scala 1:10.000 costituisce il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto di cui al comma I; qualora la suddetta carta non sia sufficiente, si fa ricorso a rilievi aerofotogrammetrici esistenti di maggior dettaglio.”

2) TERRITORI CONTERMINI AI LAGHI (ART.142 COMMA I B)

Ambiti territoriali riguardanti i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.

Definizione LR 24/98 - Norme PTPR. “I territori contermini ai laghi riguardano sia i laghi di origine naturale, compresi quelli originati da sorgenti, sia gli invasi e sbarramenti artificiali aventi carattere perenne.”

“I laghi individuati con le caratteristiche sopra indicate hanno comunque una denominazione propria sulla cartografia IGM 1:25.000 sulla CTR 1:10.000 ovvero in caso di assenza di questa sono considerati vincolati quelli con misura superiore a 500 metri di perimetro”.

Il riferimento per la ricognizione metrica della fascia di tutela è la CTR.

Accertamento. “ Il riferimento cartografico da tenere presente per l'individuazione certa della fascia di rispetto di 300 metri è dato dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla carta tecnica regionale o ad eventuali rilievi di maggior dettaglio.”

3) FIUMI, TORRENTI, CORSI D'ACQUA (ART.142 COMMA I C)

Ambiti territoriali riguardanti i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto.

Definizione LR 24/98 - Norme PTPR. “I fiumi i torrenti e i corsi d'acqua sono costituiti da quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette Ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione; sono inoltre da tutelare ai fini paesistici tutte le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche individuate nelle tavole B del PTPR;

Fasi procedurali della ricognizione. Con la DGR n 211 del 22.02.2002 è stata effettuata la ricognizione e la graficizzazione ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) della LR 24/98 dei corsi d'acqua l'atto pubblicato sul BURL n.18 del 29.6.2002 su cinque Supplementi Ordinari per ciascuna provincia, integrata dalla DGR n. 861 del 28.06.2002 e successivamente modificata e precisata con DGR n. 452 del 01.04.2005.

Tale graficizzazione sulla CTR rappresenta la ricognizione che, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, è stata effettuata sulla base degli essenziali elementi caratteristici delle acque pubbliche, così come riportati nei provvedimenti di approvazione degli elenchi, relativi a: denominazione, foce, comuni interessati, limiti di pubblicità. A tale proposito si è fatto ricorso anche ad indispensabili interpretazioni degli elementi essenziali degli elenchi ministeriali in relazione alla localizzazione cartografica sia IGM, comprese le elaborazioni storiche, che CTR nonché ulteriori approfondimenti ricognitivi, in particolare quelli basati sulla cartografia catastale o su foto aeree.

Al contempo si precisa che sono rappresentati senza la fascia di rispetto i corsi d'acqua che la Regione Lazio, in tutto o in parte, abbia ritenuto irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 1 quater della L 431/85 con i provvedimenti di Giunta Regionale: DGR n. 7013/1985, DGR 3721/1999 e la medesima DGR 211/2002.

Il dispositivo della DGR 211/ 2002 consente ai Comuni la segnalazione, alla struttura competente in pianificazione paesaggistica, di errori ricognitivi ed ulteriori precisazioni in merito all'individuazione dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo.

il PTPR adottato nel 2007 ha rappresentato nella tav B l'insieme dei suddetti provvedimenti unitamente ad alcune rettifiche d'ufficio o a seguito delle precisazioni fornite dalle Amministrazioni Comunali.

Successivamente all'adozione del PTPR la Giunta Regionale ha provveduto, sulla base delle precisazioni fornite dalle Amministrazioni Comunali, alla rettifica ed adeguamento della graficizzazione di corsi d'acqua con DGR 215 del 23.4.2014. Inoltre ha individuato, sulla base di

istanze comunali, l'irrilevanza paesaggistica di affluenti e tratti di corsi d'acqua con le DGR 306/2009, 620/2010, 5/2011, 356/ 2011 e 215/2014;

Rappresentazione ed accertamento. Ad esclusione del Fiume Tevere ed Aniene, la fascia di rispetto viene rappresentata a partire dalla mezzeria dei corsi d'acqua. LR 24/98: "Il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto è costituito dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla carta tecnica regionale o a rilievi aerofotogrammetrici in scala non inferiore a 1:5.000."

4) MONTAGNE (ART.142 COMMA I D)

Ambiti territoriali riguardanti le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole

Definizione LR 24/98 - Norme PTPR. "I territori montani sono individuati sulla carta tecnica regionale in scala 1:10.000 che costituisce il riferimento cartografico per l'individuazione della curva di livello dei 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica".

5) PARCHI E RISERVE (ART.142 COMMA I F)

Ambiti territoriali riguardanti i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché territori di protezione esterna dei parchi.

Definizione LR 24/98- Norme PTPR. "Nella categoria di tali beni paesaggistici, denominata aree naturali protette, sono compresi i parchi e le riserve naturali nazionali nonché i relativi territori di protezione esterna, i parchi, le riserve e i monumenti naturali di cui alla l.r. 29/87, le relative aree contigue rispettivamente istituiti e definite con provvedimento regionale nonché le aree naturali protette individuate nel piano regionale approvato";

Rappresentazione. La fonte per il rilievo sono le cartografie contenute nelle leggi regionali e statali e nei provvedimenti istitutivi delle aree protette. L'elaborazione delle perimetrazioni è stata curata dalla struttura regionale competente in materia;

Accertamento. LR 24/98: "l'accertamento dell'esatta perimetrazione cartografica di tali beni spetta all'organo regionale o statale competente in materia ed è comunque riferibile agli atti istitutivi delle aree protette, ai provvedimenti di approvazione dei piani delle aree protette, ai provvedimenti di determinazione delle aree contigue".

6) FORESTE E BOSCHI (ART.142 COMMA I G)

Ambiti territoriali riguardanti i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

Di seguito si riportano le vigenti definizioni e modalità di accertamento, ai fini paesaggistici, del bene contenute nella LR 24/98 per le quali si conviene, altresì, la necessità di coerenza con le analoghe disposizioni contenute nella LR 39/2002 riguardante "*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*"

Definizione LR 24/98- Norme PTPR. "Nella categoria di beni paesistici di cui al comma I, rientrano i boschi, come di seguito definiti e i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento ed i territori percorsi o danneggiati dal fuoco".

Si considerano boschi:

- i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;

- i castagneti da frutto di superficie non inferiore a 5000 metri quadrati, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;
- gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non superiore a 20 metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata.

Non sono considerati boschi:

- gli impianti di colture legnose di origine esclusivamente artificiale realizzati con finalità produttive;
- le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono a funzioni frangivento in comprensori di bonifica o di schermatura igienico-sanitaria nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi, ovvero situati nelle pertinenze idrauliche nonché quelli di riconosciuto valore storico;
- le piantagioni arboree dei giardini;
- i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturità non superi il 50 per cento della loro superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato.

Rappresentazione. L'elaborazione cartografica è il risultato della digitalizzazione delle linee perimetrali delle aree boscate quali risultano nelle dalle foto interpretazioni effettuate sulle foto aeree del volo "IT 2000";

Accertamento. LR 24/98: "Nei casi di errata o incerta perimetrazione, il Comune certifica la presenza del bosco, così come sopra individuato e accerta se la zona sia stata percorsa dal fuoco o sia soggetta a progetti di rimboschimento. La certificazione è resa con atto del responsabile del procedimento sulla base della relazione di un agronomo o tecnico abilitato ovvero del parere del corpo forestale dello Stato".

7) LE AREE ASSEGNATE ALLE UNIVERSITÀ AGRARIE E LE ZONE GRAVATE DA USI CIVICI-(ART.142 COMMA I H)

Definizione LR 24/98- Norme PTPR. Nella categoria di tali beni paesistici rientrano:

- le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità dei suddetti enti;
- le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate;
- le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge;
- le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti della l. 1766/1927; in tal caso la liquidazione estingue l'uso civico ed il conseguente vincolo paesistico.

Ricognizione e rappresentazione. La ricognizione presso la struttura regionale competente ha fornito dati relativi al 10% dei comuni del territorio regionale;

Accertamento. Per tali beni paesaggistici resta fermo l'obbligo di verificare di volta in volta, secondo le procedure previste nella legislazione vigente in materia, la presenza dell'uso civico e quindi del conseguente vincolo paesaggistico. Norme PTPR: "La struttura della Regione Lazio che svolge le funzioni in materia di diritti collettivi ed usi civici a norma del regolamento di organizzazione della Giunta Regionale n. I del 6.9.2001 e della legislazione regionale in vigore, certifica la presenza di detti beni".

8) ZONE UMIDE (ART. 142 COMMA I I)

Ambiti territoriali riguardanti le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

Definizione. LR 24/98 - Norme PTPR. "Nella categoria di tali beni paesistici rientrano le paludi, gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non superi i sei metri, così come definite nella Convenzione Internazionale di Ramsar".

Ricognizione e rappresentazione. Le fonti per il rilievo sono i provvedimenti comunitari, statali, o regionali in materia e relative perimetrazioni allegate.

Successivamente all'approvazione del PTPR sono state rettificare nella tav. B, ai sensi dell'art. 26 della LR 24/98, le perimetrazioni di alcune aree.

Accertamento. Norma PTPR: "l'accertamento dell'esatta perimetrazione cartografica di tali beni spetta all'organo regionale o statale competente in materia ed è comunque riferibile agli atti istitutivi".

9) ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO (ART. 142 COMMA I M)

Definizione. LR 24/98 - Norme PTPR. "Sono qualificate zone di interesse archeologico quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.

Rientrano nelle zone di interesse archeologico:

- le aree, gli ambiti ed i beni puntuali e lineari nonché le relative fasce di rispetto già individuati dai PTP vigenti come adeguati dal PTPR con le rettifiche, le eliminazioni e gli spostamenti, segnalati dalle Soprintendenze Archeologiche in attuazione dell'Accordo con il Ministero per i Beni e le attività culturali o introdotte d'ufficio;
- le aree individuate con provvedimento dell'amministrazione competente anche successivamente all'approvazione del PTPR.

Per quanto attiene le zone le zone di cui al precedente punto a) "Il PTPR ha individuato le aree nonché i beni, puntuali e lineari, di interesse archeologico e le relative fasce o ambiti di rispetto, che risultano censiti nel corrispondente repertorio e cartografati nelle tavole della serie B; tali beni comprendono:

- beni puntuali o lineari costituiti da beni scavati, resti architettonici e complessi monumentali conosciuti, nonché beni in parte scavati e in parte non scavati o con attività progressive di esplorazione e di scavo e le relative aree o fasce di rispetto, dello spessore di ml. 50; inoltre, al fine di tutelare possibili estensioni dei beni già noti, è prevista una ulteriore fascia di rispetto preventivo di ml. 50.

- beni puntuali o lineari noti da fonti bibliografiche, o documentarie o da esplorazione di superficie seppur di consistenza ed estensione non comprovate da scavo archeologico e le relative aree o fasce di rispetto preventivo, dello spessore di ml. 100.
- ambiti di rispetto archeologico costituiti da perimetri che racchiudono porzioni di territorio in cui la presenza di beni di interesse archeologico è integrata da un concorso di altre qualità di tipo morfologico e vegetazionale, che fanno di questi luoghi delle unità di paesaggio assolutamente eccezionali, per le quali si impone una rigorosa tutela del loro valore, non solo come somma di singoli beni ma soprattutto come quadro d'insieme, e delle visuali che di essi e che da essi si godono.”

Ricognizione e rappresentazione. La ricognizione delle aree di interesse archeologico è stata effettuata sulla base delle aree individuate dai PTP del Lazio. I perimetri di tali aree sono stati verificati, confermati e/o modificati ed integrati con il contributo delle soprintendenze archeologiche competenti per il territorio sulla base dell'accordo di collaborazione tra Regione Lazio, Ministero per i Beni e le Attività culturali e Università degli Studi di Roma Tre per la redazione del PTPR. Il contributo si è esplicitato con la proposta di beni areali, puntuali e lineari di interesse archeologico corredati da relazioni scientifiche.

Successivamente all'approvazione del PTPR, sono state rettifiche nella tav. B, ai sensi dell'art. 26 della LR 24/98, le perimetrazioni di alcune aree sulla base delle precisazioni fornite dalle Soprintendenze competenti.

Nel Sistema Informativo Territoriale per il Paesaggio - SIT per il Paesaggio - sono riportati i riferimenti essenziali alla identificazione univoca per ogni tipologia di bene: tipo, denominazione, data dispositivo, data ed estremi di pubblicazione, codice identificativo regionale e codice identificativo nel SITAP, Comune, eventuali note (annullamenti e/o rettifiche), estensione.

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del DM 26 maggio 2011 “sono fatte salve le attività svolte di concerto tra le Regioni e il Ministero finalizzate alla ricognizione, analisi, censimento e catalogazione dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice”, l'attività di ricognizione e informatizzazione dei beni di cui all'art. 142 del Codice, così come effettuata nella fase di adozione del piano ed a seguito delle ulteriori successive verifiche, risulta coerente con le fasi metodologiche indicate nelle linee Guida ministeriali (ricognizione, delimitazione, rappresentazione).

A seguito delle verifiche successive all'adozione è stata effettuato l'adeguamento tavola B del PTPR adottato mediante il recepimento delle rettifiche ed aggiornamenti intervenuti successivamente all'adozione. A tale riguardo si precisa che a seguito delle verifiche delle richieste e segnalazioni fornite dalle Amministrazioni comunali riguardanti l'*errata o incerta perimetrazione dei vincoli* di cui all'art. 26 della LR 24/98 è stata effettuata, previa valutazione della adeguata documentazione trasmessa e con le forme di pubblicità di cui all'articolo 23 “*procedure per l'approvazione e la modifica del PTPR*” della l.r.24/98, la rettifica ed adeguamento della graficizzazione del perimetro di alcuni beni paesaggistici tutelati per legge: *corsi delle acque pubbliche* (lett. c), *zone di interesse archeologico* (lett. m), *zone umide* (lett. i). In particolare per i *corsi delle acque pubbliche* sono stati approvati specifici provvedimenti di Giunta Regionale inerenti la ricognizione, l'individuazione di corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 3 e l'adeguamento della graficizzazione per gli affluenti già riconosciuti irrilevanti ai fini paesaggistici con precedenti provvedimenti di Giunta Regionale.

Tutti gli atti sono stati resi pubblici ed, in particolare, quelli riguardanti l'individuazione dell'irrilevanza paesaggistica sono stati trasmessi al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per il Lazio, per i competenti ed eventuali adempimenti previsti nel comma 3

dell'art. 142 Codice. Il MIBACT non ha adottato provvedimenti in merito ai suddetti adempimenti.

Sono fatti salvi puntuali adeguamenti all'esito del lavoro congiunto di verifica di cui al disciplinare richiamato in premessa.

C) BENI PAESAGGISTICI INDIVIDUATI DAL PTPR (BENI DEL PATRIMONIO IDENTITARIO REGIONALE) - ART. 134 COMMA I LETTERA C) DEL CODICE

Tale categoria di Beni secondo il Codice riguarda *gli ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati* a termini dell'articolo 136 ed in considerazione della loro valenza identitaria regionale di cui all'art. 138 c.I e "sono sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156" del Codice medesimo.

Raccogliendo ed attuando una delle innovazioni introdotte dal Codice, il PTPR ha tipizzato, individuato e sottoposto a tutela alcuni fra immobili ed aree ritenute connotative ed identitarie del territorio e della comunità laziale e tali da essere assunte a qualificazione di paesaggio.

Nei repertori dei beni tipizzati e nelle norme del PTPR sono indicati le descrizioni, le perimetrazioni ed i limiti delle fasce di rispetto degli stessi.

Una più specifica descrizione accompagnata da immagini fotografiche che testimoniano le attività di ricognizione effettuate sono raccolte nello "Atlante fotografico" allegato alla presente Relazione.

La metodologia del PTPR per l'individuazione e acquisizione di tali beni è coerente con le con i principi e i criteri del Codice, in particolare risulta coerente con le specifiche norme degli artt. 134 c), 136 e 143 comma I d) del Codice e segnatamente con le disposizioni dell'art. 138 comma I ove si evidenzia la necessità della valutazione della sussistenza del notevole interesse pubblico "con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari delle aree considerate ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono" dei beni paesaggistici da individuare e sottoporre a vincolo paesaggistico e la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso.

L'individuazione è basata sul più ampio quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio della Regione Lazio.

Le amministrazioni pubbliche territoriali concorrono alla integrazione ed implementazione del Quadro conoscitivo e all'individuazione di tali beni paesaggistici identitari.

Analogamente a quanto provveduto per le aree tutelate per legge sono state definite le specifiche caratteristiche dei singoli beni al fine di procedere con maggiore certezza alla loro ricognizione ed individuazione territoriale.

La metodologia del PTPR si è svolta secondo le tre fasi operative precisate dal Codice: "Ricognizione, Delimitazione, Rappresentazione".

A tal fine, sono state individuate le fonti di reperimento dei dati, informative e cartografiche, con riferimento agli accertamenti forniti dagli enti amministrativi competenti in materia basati sugli elementi di conoscenza specifica e, in alcuni casi, su documenti che, secondo fonti normative diverse da quelle di tutela paesistica, hanno valore costitutivo per la loro definizione e validità giuridica.

Alla loro individuazione e valutazione hanno contribuito una serie di studi e ricerche promosse dalla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica effettuate da Dipartimenti universitari,

Soprintendenze Archeologiche, esperti nella Pianificazione paesaggistica, strutture regionali ed associazioni culturali .

In particolare, l'individuazione e valutazione si è basata principalmente sullo studio relativo all' "Articolazione del sistema territoriale di interesse paesaggistico" degli ambiti del Piano Territoriale Paesistico 15 di Roma, in particolare l'ambito 15/9 Valle dell'Aniene.

Hanno contribuito Italia Nostra - Sez. Romana con il "Laboratorio di ricerca nell'ambito periurbano dell'Agro Tiburtino-Prenestino"; l'Università 'La Sapienza' Roma DiAR - con la ricerca "I centri rurali di fondazione della bonifica di Torre in Pietra e Maccarese"; l'Università degli Studi Roma Tre - DIPSU . con la ricerca "Paesaggio Storia Infrastrutture - compatibilità del tracciato trasversale Valmontone – Cisterna - Pontina nello scenario dell'assetto vigente di pianificazione e tutela del paesaggio"; l'Accademia di Belle Arti di Roma con la ricerca "Il paesaggio delle bonifiche del XX secolo nelle pianure del Lazio"

Per quanto attiene la "Delimitazione", sulla CTR del Lazio sono stati digitalizzati gli elementi delimitanti il perimetro delle aree soggette a vincolo, anche attraverso specifica acquisizione informatica, utilizzando le geometrie della CTR medesima.

La base cartografica della CTR 1:10.000 non consente ulteriori dettagli che sono possibili, ai fini di una più precisa lettura territoriale nella CTR regionale 1: 5000 ed in particolare con riferimento alla Cartografia catastale a cui si rinvia per i casi segnalati dalla legge.

Nella tavola B del PTPR sono rappresentati i seguenti beni paesaggistici individuati dal Piano costituenti Patrimonio identitario della comunità della Regione Lazio:

- a) *Aree agricole della Campagna Romana e delle Bonifiche agrarie;*
- b) *Insedimenti urbani storici e relativa fascia di rispetto;*
- c) *Borghi dell'architettura rurale e beni singoli dell'architettura rurale e fascia di rispetto;*
- d) *Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e fascia di rispetto;*
- e) *Canali delle bonifiche agrarie e relative fasce di rispetto;*
- f) *Beni testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e la relativa fascia di rispetto;*

CRITERI DI ACQUISIZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO IDENTITARIO REGIONALE – CODICE ART 143 C. 1D)

A) AREE AGRICOLE DELLA CAMPAGNA ROMANA E DELLE BONIFICHE AGRARIE

Ambiti territoriali riguardanti le aree agricole del Lazio testimonianza di particolari periodi storici: la Campagna Romana e le Bonifiche agrarie del XX secolo.

Le aree agricole individuate riguardano:

- *Agro tiburtino-prenestino; nei comuni di Castel San Pietro Romano, Galliciano nel Lazio, Guidonia Montecelio, Montecompatri, Palestrina, Poli, Roma, San Gregorio da Sassola, Tivoli, Zagarolo;*
- *Valle dei fossi di Falcognana, Rudicelli e Vallerano; nei comuni di Castel Gandolfo, Marino, Roma;*
- *Tenuta di Casal del Marmo; nel comune di Roma;*
- *Valle del fiume Arrone e del fosso di Santa Maria di Galeria; nei comuni di Fiumicino, Roma;*
- *Valle del rio Palidoro e del fosso delle Cascate; nei comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Roma;*
- *Valle dei fossi Tebbia, Teppia e del Passo; nei Comuni di Artena, Cisterna di Latina, Cori, Latina;*

- *Bonifica pontina in località Fossa; nei Comuni di Bassiano, Pontinia, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Terracina;*
- *Piana del fiume Liri fra i fiumi Gari e Sacco; nei comuni di Cassino, Colfelice, Esperia, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Roccasecca, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Apollinare, Sant'Ambrogio del Garigliano, Sant'Andrea sul Garigliano.*

Definizione. Norme PTPR. “Le aree agricole della Campagna Romana, comprendono i lacerti del più vasto Agro Romano di cui oggi permangono zone residue ai margini dell’area metropolitana di Roma costituendo i luoghi dell’identificazione del paesaggio storico-monumentale rappresentato dai vedutisti, descritto dai viaggiatori e degli scrittori sin dal XVII secolo.”

“Le aree agricole delle Bonifiche Agrarie del XX secolo rappresentano la più vasta e recente trasformazione del paesaggio avvenuta nelle maremme tirreniche e nelle aree pianeggianti del Lazio, unione di interventi di ordinata suddivisione fondiaria ai fini rurali, di opere idrauliche e di gerarchica canalizzazione delle acque, di imponenti interventi vegetazionali, di realizzazione di centri, borghi agricoli con i servizi e poderi”;

In coerenza con disposizioni dell’art. 138 comma 1) le proposte di vincolo paesaggistico sono formulate “con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari delle aree considerate ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono”;

I riferimenti culturali e paesaggistici di ogni area sono contenuti in specifiche descrizioni che ne definiscono i *Caratteri generali* accompagnate da particolari immagini contenute nell’*Atlante fotografico* allegato al PTPR.

Delimitazione e rappresentazione. La perimetrazione degli ambiti delle *Aree agricole* sulla Carta Tecnica Regionale si è basata sulla rilettura del testo della declaratoria contenuto nella proposta di vincolo paesaggistico e sulla verifica della coerenza con la planimetria allegata al provvedimento. La rappresentazione grafica è il risultato della riconduzione degli elementi citati nei provvedimenti (limiti amministrativi, elementi naturali, tracciati viari, ferroviari, sentieri limiti catastali, linee virtuali). Le aree agricole sono individuate nelle Tavole B e descritte nel repertorio FIA dei beni del patrimonio identitario regionale ad esse associati e perimetrati in nove distinte planimetrie in scala 1:25.000.

B) INSEDIAMENTI URBANI STORICI E RELATIVA FASCIA DI RISPETTO;

Ambiti territoriali riguardanti gli “insediamenti urbani storici comprendenti quelli di antica formazione che hanno dato origine alle città contemporanee nonché le città di fondazione e i centri realizzati nel XX secolo” con relativa fascia di rispetto per una profondità di centocinquanta metri.

Definizione. Norme PTPR. “gli organismi urbani che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione; essi comprendono i tessuti storici costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria e dagli spazi inedificati, le ville, i parchi e i giardini storici periurbani e le relative fasce di rispetto nonché elementi storici isolati. Essi sono individuati sulle Tavole B e descritti nel repertorio FIB dei beni del patrimonio identitario regionale, anche con riferimento alla LR 20 del 2001.”

L’individuazione si fonda sulle mappe del Catasto Gregoriano 1820-40, e immediatamente dopo l’avvento dello stato unitario, cartografia IGM 1:25.000 levata 1873/83. L’eventuale sostituzione interna all’abitato di parti, anche cospicue, dell’edilizia storica non influisce sui criteri utilizzati per eseguire la perimetrazione;

Delimitazione e rappresentazione. La perimetrazione degli insediamenti è stata effettuata attraverso il riconoscimento sulla CTR delle configurazioni urbane illustrate nelle planimetrie storiche del Catasto Gregoriano e dell'IGM e sono descritti nel repertorio FIB dei beni del patrimonio identitario regionale, anche con riferimento alla l.r. 20 del 2001.

La perimetrazione è il risultato delle due fasi di lavoro che hanno preceduto l'adozione del PTPR e seguito la sua approvazione.

Successivamente alla adozione del PTPR, è stata effettuata una verifica generale delle perimetrazioni dei centri storici con particolare attenzione all'edificabilità di perimetro tra Tav. A e Tav. B e alle osservazioni presentate dai Comuni e soggetti interessati che ha comportato la rettifica di una serie di situazioni di criticità riconducibili ai seguenti aspetti:

- Difformità di perimetrazione rispetto alle cartografie storiche, in particolare al Catasto Gregoriano per i centri storici afferenti al territorio dell'ex Stato Pontificio
- Difformità di perimetrazione rispetto alle cartografie storiche, in particolare all'IGM I levata postunitaria per i centri storici afferenti al territorio dell'ex Regno di Napoli
- Perimetrazioni pertinenti insediamenti storici isolati e non centri storici, da riclassificare come beni tipizzati di carattere isolato e puntuale
- Nuove perimetrazioni pertinenti Parchi ville e giardini storici "periurbani", da integrare ai contigui centri storici
- Ampliamenti di perimetrazioni per ricomprendere emergenze "periurbane" di particolare rilievo storico – monumentale
- Ricomposizione unitaria di perimetrazioni frammentarie e discontinue di un medesimo centro storico.

Il lavoro di rettifica ha riguardato circa 130 comuni per un totale di circa 200 perimetrazioni e tiene conto anche del recepimento delle osservazioni del MIBACT in materia di centri storici nell'ambito dei lavori di Copianificazione (Codice artt. 134 e 143, prot. RL 224162 area 03, 23.04.15)

Il lavoro è stato condotto secondo la medesima metodologia messa a punto nella fase precedente l'adozione del PTPR. Il principale riferimento è stato il confronto con la cartografia storica: il Catasto Gregoriano disponibile per il territorio del Lazio Pontificio e le tavolette IGM relative alla I e alla II levata postunitaria, il tutto completato con il supporto dell'analisi e della valutazione della documentazione aerofotografica attuale.

La fascia di rispetto si estende per una profondità di centocinquanta metri a partire dalla perimetrazione del bene accertata come sopra indicato.

I complessi storico – monumentali isolati ma vicini ai centri storici, ad esclusione di quelli segnalati dal MIBACT, sono privi di fascia di rispetto.

Ancorché rappresentate nella cartografia non rientrano nei beni paesaggistici identitari degli insediamenti urbani storici le porzioni di fascia di rispetto che ricadono nelle aree urbanizzate individuate dal PTPR, corrispondenti al Paesaggio degli insediamenti urbani e alle Reti e infrastrutture.

Inoltre, per quanto attiene l'ambito paesaggistico definito "Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto" le Norme del PTPR prevedono che "In tale ambito di paesaggio rientrano anche nuclei minori o insediamenti storici puntuali, costituiti da strutture edilizie costituite da edifici e spazi in edificati nonché da infrastrutture territoriali e che testimoniano fasi di particolari processi di antropizzazione del territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle

strutture urbane e costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio. Tali nuclei o insediamenti, perimetrati nel PRG, saranno recepiti nel PTPR in fase di aggiornamento”.

A tale riguardo è stata svolta una specifica attività che ha prodotto l'individuazione di 89 nuclei storici attualmente privi di ruolo amministrativo, a integrazione dei centri storici presenti nel PTPR.

Il lavoro ha interessato la parte di territorio regionale afferente allo Stato Pontificio in epoca preunitaria, ed è stato effettuato sulla base dell'analisi dei documenti amministrativi preunitari.

L'individuazione di tali nuclei storici ha tenuto conto anche delle osservazioni presentate dal MIBACT in sede di Copianificazione (Codice artt. 134 e 143, prot. RL 224162 area 03, 23.04.15).

I nuovi nuclei sono stati inseriti:

- nella Tav. B “Beni paesaggistici” come “Insediamenti urbani storici” con la relativa fascia di rispetto
- nella Tav. A “Sistemi ed ambiti del paesaggio” come “Paesaggio dei centri e nuclei storici”

Tali nuclei sono oggetto di specifico procedimento di pubblicità ed approvazione o ai sensi dell'art. 23 della LR 24/98.

Nei casi in cui si è riscontrata la contiguità dei centri storici “minori” con complessi relativi a Parchi ville e giardini storici, secondo un carattere paesaggistico ricorrente nei centri storici del Lazio, questi ultimi sono stati integrati alle nuove perimetrazioni, seppur con modalità differenziate, sia le parti architettoniche delle ville sia gli apparati vegetazionali delle medesime.

Oltre agli 89 nuovi centri storici “minori” sopra detti sono stati altresì perimetrati in questa fase 7 nuovi complessi storico – monumentali isolati e puntuali in accoglimento delle osservazioni pure presentate dal MIBAC in sede di Copianificazione, anche in questi casi con modalità differenziate in ragione della natura diversa di tali beni.

Per tutte le perimetrazioni i principali riferimenti utilizzati sono stati il Catasto Gregoriano ove disponibile, e le tavolette IGM relative alla I e alla II levata postunitaria per tutti gli altri casi, il tutto completato con il supporto della documentazione aerofotografica attuale.

C) BORGHI DELL'ARCHITETTURA RURALE E BENI SINGOLI DELL'ARCHITETTURA RURALE E RELATIVA FASCIA DI RISPETTO;

Insediamenti riguardanti i borghi dell'architettura rurale e i beni singoli dell'architettura rurale, con relativa fascia di rispetto per una profondità di cinquanta metri, individuati nelle tavole B ed elencati nel repertorio FIB dei beni del patrimonio identitario regionale .

L'individuazione dei borghi rurali ha riguardato sia gli insediamenti fondativi delle bonifiche integrali di Torre in Pietra e Maccarese dei primi decenni del XX secolo sia gli insediamenti storici dell'Agro Pontino. L'individuazione dei beni singoli dell'architettura rurale ha riguardato il patrimonio Casali dell'Agro Romano.

I Borghi hanno caratterizzato il paesaggio delle bonifiche qualificandosi funzionalmente con la modernità di centri agricoli “integrati”: dormitori con servizi di cucina, stalle, fabbricati tecnici (silos, fienili, scuderie, magazzini e tettoie per il riparo dei macchinari.

I Casali sono l'emblema della del paesaggio rurale della Campagna Romana e delle “Tenute” la cui tipologia conserva fino ai primi del '900 le caratteristiche legate alla tradizione medievale.

Alla loro individuazione e valutazione hanno contribuito l'Università ‘La Sapienza’ Roma- DiAR. con la ricerca “I centri rurali di fondazione della bonifica di Torre in Pietra e Maccarese” linee guida per la di tutela e valorizzazione e l'Accademia di Belle Arti di Roma con la ricerca “Il

paesaggio delle bonifiche del XX secolo nelle pianure del Lazio - indirizzi per la tutela ed il recupero”.

Delimitazione e rappresentazione. La perimetrazione dei Borghi è stata effettuata attraverso il riconoscimento sulla CTR dei documenti relativi alle tavole progettuali e alle mappe storiche delle bonifiche .

L'individuazione dei Casali della Campagna Romana si è basata sulla ricognizione contenuta nelle tavole della serie E3 ter dei PTP di Roma ambito I5.

Sono descritti nel repertorio FIB dei beni del patrimonio identitario regionale.

D) *BENI PUNTUALI E LINEARI TESTIMONIANZA DEI CARATTERI IDENTITARI ARCHEOLOGICI E STORICI E FASCIA DI RISPETTO;*

Ambiti territoriali e beni individuati riguardanti “beni archeologici e storico puntuali e lineari costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e spazi ineditati, nonché da infrastrutture territoriali che testimoniano fasi dei particolari processi di antropizzazione del territorio. Tali beni costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio”.

I beni archeologici sono costituiti da:

- beni individuati costituiti da beni scavati, resti architettonici e complessi monumentali conosciuti, nonché beni in parte scavati e in parte non scavati o con attività progressive di esplorazione e di scavo e al fine di tutelare possibili estensioni delle parti già note le relative aree o fasce di rispetto preventivo hanno una profondità di centro metri;
- beni individuati noti da fonti bibliografiche, o documentarie o da esplorazione di superficie seppur di consistenza ed estensione non comprovate da scavo archeologico e le relative aree o fasce di rispetto preventivo, dello spessore di centro metri.
- ambiti di rispetto archeologico costituiti da perimetri che racchiudono ridotte porzioni di territorio in cui la presenza di beni di cui al presente comma è integrata da un concorso di altre qualità di tipo morfologico e vegetazionale, che fanno di questi luoghi delle unità di paesaggio assolutamente eccezionali, per le quali si impone una rigorosa tutela del loro valore, non solo come somma di singoli beni ma soprattutto come quadro d'insieme, e delle visuali che di essi e che da essi si godono.

Ricognizione e rappresentazione. La ricognizione dei *Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri identitari archeologici*, diversi dalle Aree tutelate per legge, è stata effettuata sulla base delle segnalazioni delle soprintendenze archeologiche competenti per il territorio in attuazione dell'accordo di collaborazione tra Regione Lazio, MIBACT e Università degli Studi di Roma Tre per la redazione del PTPR. Il contributo si è esplicitato con la proposta di beni puntuali e lineari di interesse archeologico corredati da relazioni scientifiche.

I beni storici individuati dal Piano costituiscono una parte limitata del patrimonio regionale e sono costituiti da:

- beni individuati dell'Agro di Maccarese e dell'Agro Pontino lungo la Via Appia;
- beni individuati già censiti dai PTP ambiti territoriali I, 2a, 3, 4, riguardanti la provincia di Viterbo

Delimitazione e rappresentazione. La perimetrazione di tali beni è stata effettuata attraverso il riconoscimento sulla CTR delle segnalazioni delle Soprintendenze archeologiche e delle individuazioni delle specifiche tavole dei suddetti PTP e sono descritti nei repertori provinciali F2, F3, F4, F5, F6 dei beni del patrimonio identitario regionale.

E) CANALI DELLE BONIFICHE AGRARIE E RELATIVE FASCE DI RISPETTO

Beni del patrimonio identitario regionale, testimonianza della bonifica agraria nel sud del Lazio. Nell'agro della pianura pontina, i canali e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di centocinquanta metri ciascuno come di seguito elencati: il *Canale delle Acque Alte* già *Canale Mussolini*, *Canale di Fosso Spaccasassi*, *Canale del Fiume Astura*, *Canale delle Acque Medie*, *Canale della Botte*, *Canale della Schiazza*, *Canale della Selcella*; nella bonifica agraria della piana di Fondi il *Canale Pedemontano*.

I canali dell'Agro Pontino, sia quelli delle bonifiche storiche che quelli della bonifica integrale, sono tra gli elementi caratteristici del 'paesaggio della Bonifica', segni territoriali a testimonianza della secolare grande opera della bonifica idraulica. I tre grandi canali collettori delle Acque Alte, delle Acque Medie e delle Acque Basse, la rete dei Canali allacciati e dei fossi, la reintegrazione nella rete della Linea Pio e del Canale della Botte, nonché la costruzione delle Idrovore.

I canali, peraltro, sono gli assi portanti della struttura ambientale come corridoi fluviali di connessione e micro connessione.

I canali individuati sono i più significativi del sistema idraulico e paesaggistico della bonifica.

Delimitazione e rappresentazione. La perimetrazione di tali beni è stata effettuata attraverso il riconoscimento sulla CTR dei suddetti corpi idrici e sono descritti nel repertorio FIB dei beni del patrimonio identitario regionale.

F) BENI TESTIMONIANZA DEI CARATTERI IDENTITARI VEGETAZIONALI, GEOMORFOLOGICI E CARSICO-IPOGEI E LA RELATIVA FASCIA DI RISPETTO

A tale categoria di beni paesaggistici "appartengono le cavità carsico-ipogee di cui alla LR n. 20 del 1999, forme e monumenti geomorfologici, sorgenti importanti per chimismo, depositi fossiliferi, riconducibili ai geositi."

Tali beni sono ubicati soprattutto al di fuori delle strutture urbane e costituiscono luoghi riconoscibili della forma fisica del territorio e delle peculiarità paesaggistiche. I criteri per l'individuazione ed attribuzione di valore sono molteplici: dalla rarità al valore storico-scientifico, dal valore educativo didattico al valore culturale.

La geoconservazione è considerata una parte essenziale della protezione del patrimonio naturale e culturale. La Regione Lazio da molti anni, prima con l'attività di censimento e catalogazione del Centro Regionale di Documentazione dei Beni culturali ed ambientali iniziata nel 1988, poi attraverso pubblicazioni, simposi internazionali e dibattiti, si è impegnata per la protezione del Patrimonio Geologico. Come per tutti i beni culturali uno dei fattori più importanti per la loro protezione è rappresentato dalla conoscenza e dalla divulgazione.

Al riguardo la Regione Lazio in collaborazione con l'Enea ha pubblicato una serie di volumi, "I Beni Culturali a carattere geologico del Lazio" riguardanti il censimento dei siti geologici, geomorfologici, e paesaggistici di rilevante interesse.

Delimitazione e rappresentazione. La perimetrazione di tali beni è stata effettuata attraverso il riconoscimento sulla CTR del suddetto censimento regionale e sono descritti nel repertorio FIB dei beni del patrimonio identitario regionale.

Fig. 3. Legenda Tav B – Beni paesaggistici

Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico L.r. 38/83 - art. 14 L.R. 24/98 - art. 134 co. I lett. a e art. 136 Dlvo 42/04				
Beni dichiarativi		ab058_001	lett. a) e b) beni singoli: naturali, geologici, ville, parchi e giardini	art. 8 NTA
		cd058_001	lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche	art. 8 NTA
		cdm058_001	lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località per zone di interesse archeologico	art. 8 NTA
		ab058_001	abr: riferimento alla lettera dell'art. 136 co. I Dlvo 42/04 058: codice ISTAT della provincia 001: numero progressivo	
Ricognizione delle aree tutelate per legge art. 134 co. I lett. b e art. 142 co. I Dlvo 42/04				
Beni ricognitivi di legge		a058_001	a) protezione delle fasce costiere marittime	art. 33 NTA
		b058_001	a) protezione delle coste dei laghi	art. 34 NTA
		c058_001	c) protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua	art. 35 NTA
		d058_001	d) protezione delle montagne sopra quota di 1.200 mt. s.l.m.	art. 36 NTA
		f058_001	f) protezione dei parchi e delle riserve naturali	art. 37 NTA
		g058_001	g) protezione delle aree boscate	art. 38 NTA
		h058_001	h) disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico	art. 39 NTA
		i058_001	i) protezione delle zone umide	art. 40 NTA
		m058_001	m) protezione delle aree di interesse archeologico	art. 41 NTA
		m058_001	m) protezione ambiti di interesse archeologico	art. 41 NTA
		m058_001	m) protezione punti di interesse archeologico e relativa fascia di rispetto	art. 41 NTA
		m058_001	m) protezione linee di interesse archeologico e relativa fascia di rispetto	art. 41 NTA
		a058_001	a: riferimento alla lettera dell'art. 142 co. I Dlvo 42/04 058: codice ISTAT della provincia 001: numero progressivo	
	N.B.: - le aree indicate nel co. 2 art. 142 Dlvo 42/04 non sono individuate nel presente elaborato			
Individuazione del patrimonio identitario regionale art. 134 co. I lett. c Dlvo 42/04				
Beni ricognitivi di piano		taa_001	aree agricole della campagna romana e delle bonifiche agrarie	art. 42 NTA
		cs_001	insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto	art. 43 NTA
		tra_001	borghi dell'architettura rurale	art. 44 NTA
		trp_001	beni singoli dell'architettura rurale e relativa fascia di rispetto	art. 44 NTA
		tp_001	beni puntuali testimonianza dei caratteri archeologici e storici e relativa fascia di rispetto	art. 45 NTA
		tl_001	beni lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e relativa fascia di rispetto	art. 45 NTA
		tc_001	canali delle bonifiche agrarie e relative fasce di rispetto	art. 46 NTA
		tg_001	beni testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsi ipogei e relativa fascia di rispetto	art. 47 NTA
		t..._001	t...: sigla della categoria del bene identitario 001: numero progressivo	

Fig.4. La Tavola B Lazio – Beni paesaggistici



Fig 5. Tavola B – stralcio e legenda




Fig. 7. Tav. C Lazio - Beni del patrimonio naturale e culturale





fig. 8 – Tav. C stralcio e legenda



PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO

2. 9 Metodologia

Le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio relative alla pianificazione paesaggistica sono contenute nell'art. 135:

“Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici.

I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti”.

La metodologia del PTPR per la pianificazione degli ambiti paesaggistici del territorio si può sintetizzare in quattro principali operazioni:

A – DEFINIZIONE DEI PAESAGGI E ANALISI DEI CARATTERI GEOGRAFICI DEL LAZIO;

A.1 Definizione tipologica dei paesaggi in relazione alle sue configurazioni antropiche e ambientali nel territorio;

A.2 Analisi dei *caratteri geografici del Lazio* e correlazione con le tipologie dei *paesaggi*

B - ANALISI DELLE CLASSIFICAZIONI DEI PTP VIGENTI

Riconduzione ad unità, secondo le suddette tipologie, delle classificazioni delle aree ai fini della tutela disciplinate dai 27 piani territoriali attualmente vigenti;

C- PIANIFICAZIONE DEGLI AMBITI - PAESAGGI

C.1 elaborazione dell'impianto cartografico utilizzando il livello conoscitivo del territorio basato sui piani paesaggistici esistenti;

C.2 definizione e perfezionamento dell'impianto cartografico dei *paesaggi* sulla base della Carta Uso del Suolo del Lazio (CUS) e dell'Ortofoto;

C.3 integrazione dell'impianto cartografico con le informazioni del *Quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio del Lazio* contenente gli aggiornamenti ed ulteriori elementi di conoscenza, nonché il rilievo certo dei beni e dei territori sottoposti a vincolo paesaggistico derivanti;


D - ELABORAZIONE NORMATIVA

Definizione dell'impianto normativo basato sulla valutazione di compatibilità dei singoli interventi e/o attività per uso. Per l'elaborazione ci si è avvalsi, anche, della base normativa comune ai vari PTP vigenti, relativamente alle singole aree a caratteristiche omogenee.

Coerentemente con la definizione di Paesaggio introdotta dal Codice: “Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni” la metodologia per la definizione e individuazione dell'impianto cartografico dei “paesaggi” si basa sul confronto tra le analisi delle caratteristiche geografiche del Lazio e le sue configurazioni paesaggistiche.

Il confronto è determinato dal complesso di sistemi interagenti sia di tipo geografico: i sistemi strutturanti il territorio del Lazio a carattere fisico e idrico, sia paesaggistici: i sistemi di configurazione del paesaggio a carattere naturalistico-ambientale e storico-antropico della regione.

Fig. 9. Lazio fisico e sistemi strutturali



Il metodo è finalizzato alla ricomposizione, quanto più possibile, di tutti gli elementi che concorrono alla definizione del complesso concetto di paesaggio e delle sue molteplici componenti e letture: paesaggio antropico agrario o insediativo, storico o recente, paesaggio naturale, paesaggio percettivo.

A tal fine, si è operata da un lato l'analisi e l'individuazione dei sistemi strutturanti il territorio laziale e delle corrispondenti UNITA' GEOGRAFICHE DEL LAZIO, e dall'altro i sistemi delle configurazioni del paesaggio e delle corrispondenti TIPOLOGIE DEI PAESAGGI DEL PTPR.

I sistemi strutturali fisiografici del territorio regionale si possono suddividere in:

- Sistema dei rilievi
- Sistema collinare
- Sistema delle aree pianeggianti
- Sistema delle valli fluviali
- Sistema costiero e isole


I sistemi strutturali si caratterizzano a loro volta per l'omogeneità geomorfologia, orografica e per i modi di insediamento umano costituendo unità geografiche rappresentative delle peculiarità e dei caratteri identitari della Regione Lazio.

La individuazione delle unità geografiche del paesaggio è contenuta nella Tavola C e si fonda su un'attività scientifica di comparazione delle analisi e lettura del territorio effettuata da discipline diverse al fine della determinazione di una suddivisione dell'intero territorio regionale e risulta articolata nella seguente tabella;

Sistemi strutturali e Unità geografiche del paesaggio laziale

Sistemi strutturali	Unita' geografiche
Catena dell'Appennino	Terminillo, Monti della Laga, Salto Cicolano Conca Reatina, Monti Lucretili Monti Sabini Monti Simbruini Monti Ernici, Prenestini
Rilievi dell'Appennino	Monti Lepini, Ausoni, Aurunci
Complesso vulcanico Laziale e della Tuscia	Monti Vulsini Monti Cimini Monti Sabatini - Monti Sabatini Area Romana Monti della Tolfa Colli Albani
Valli Fluviali	Valle del Tevere Valle Sacco, Liri – Garigliano
Campagna Romana	Agro Romano
Maremma Tirreniche	Maremma Laziale Litorale Romano Agro Pontino Piana di Fondi
Rilievi Costieri e Isole	Monte Circeo, Promontorio di Gaeta, Isole Ponziane

Fig 10. Lazio - Ambiti geografici e sistemi strutturali



2.10 Individuazione degli ambiti di paesaggio e attribuzione dei “Paesaggi”

“Il PTPR classifica le aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939 per zone e individua le modalità di tutela dei beni di cui all’articolo 1 della l. 431/1985, in conformità alle disposizioni contenute nel Capo II della presente legge.” (art.22 LR 24/98)

I “Paesaggi”

Il PTPR ha operato la valutazione e l’attribuzione di valore del paesaggio non più attraverso i precedenti e canonici regimi differenziati di tutela (integrale, paesaggistica, orientata, limitata ed altri a cui rapportare la prevalenza o meno degli strumenti urbanistici vigenti) bensì attraverso la lettura e l’associazione degli spazi territoriali della Regione al riconoscimento di prevalenti categorie di paesaggio, individuate secondo canoni convenzionali ma di semplice e diretta comprensione, a cui attribuire gli usi compatibili e congrui con i beni paesaggistici da salvaguardare.

Ciò ha consentito di sottoporre il piano, nella fase delle osservazioni, ad un complessivo giudizio della comunità sulla base di una condivisione della strategia che il medesimo piano si prefigge in relazione alle attività compatibili attribuite alle parti del territorio così suddiviso in “paesaggi”.

Al Paesaggio convenzionalmente viene assegnato un attributo funzionale, ovvero la relazione che intercorre tra la sua immagine ambientale ed i fattori che l’hanno determinata e la caratterizzano.

Il riconoscimento degli aspetti e dei caratteri peculiari degli ambiti del paesaggio si basa sull’ipotesi che la rappresentazione del paesaggio sia riconducibile a due configurazioni fondamentali:

Il paesaggio naturale che concerne i fattori biologici e geomorfologici e il paesaggio antropico che concerne i fattori agroforestali e insediativi. Quest’ultimo a sua volta, quindi, può suddividersi ulteriormente in Paesaggio agrario e Paesaggio insediativo.

Nella realtà, queste tre configurazioni generali del paesaggio sono costituite da complesse tipologie di paesaggio interagenti per cui per ogni configurazione useremo più opportunamente il termine “Sistema dei paesaggi”.

SISTEMI DI CONFIGURAZIONE DEL PAESAGGIO

Il Paesaggio è interpretato attraverso tre configurazioni generali costituite da complesse tipologie di paesaggio interagenti per cui per ogni configurazione è stato usato il termine “*Sistemi di paesaggi*”:

SISTEMA DEI PAESAGGI NATURALI

Paesaggi caratterizzati da un elevato valore di naturalità e seminaturalità in relazione a specificità geologiche, geomorfologiche e vegetazionali. Tale categoria riguarda principalmente aree interessate dalla presenza di beni elencati nella L.431/85, aventi tali caratteristiche di naturalità, o territori più vasti che li ricomprendono.

SISTEMA DEI PAESAGGI AGRICOLI

Paesaggi caratterizzati dall’esercizio dell’attività agricola

SISTEMA DEI PAESAGGI INSEDIATIVI

Paesaggi caratterizzati da processi insediativi delle attività umane e storico-culturali

Ogni sistema di paesaggio è, quindi, costituito da variazioni tipologiche che chiameremo “Paesaggi”; questi, spesso, interagiscono tramite le cosiddette “aree di continuità paesaggistica” che si caratterizzano per essere elemento di connessione tra i vari tipi di paesaggio o per garantirne la fruizione visiva.

Ai sistemi di paesaggio si sovrappone il *SISTEMA DELLE VISUALI* costituito da : Punti di vista, percorsi panoramici e con visuali .

In ultima sintesi, la definizione delle tipologie di paesaggio si è basata sulla conoscenza del territorio attraverso l'analisi delle specifiche caratteristiche storico-culturali, naturalistiche, morfologiche ed estetico percettive.

SISTEMI E TIPOLOGIE DEI PAESAGGI

SISTEMA DEI PAESAGGI NATURALI	PN Paesaggio naturale
	PNC Paesaggio naturale di continuità
	PNA Paesaggio naturale agrario
SISTEMA DEI PAESAGGI AGRICOLI	PAR Paesaggio agrario di rilevante valore
	PAV Paesaggio agrario di valore
	PAC Paesaggio agrario di continuità
SISTEMA DEI PAESAGGI INSEDIATIVI	CNS Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto
	PG Parchi, ville e giardini storici
	PIU Paesaggio dell'Insedimenti Urbani
	PIE Paesaggio degli Insediamenti in Evoluzione
	PIS Paesaggio dell'Insediamento Storico diffuso
	Reti,infrastrutture e servizi
SISTEMA DELLE VISUALI	Punti di vista, percorsi panoramici e con visuali

SISTEMA DEI PAESAGGI NATURALI

PN – PAESAGGIO NATURALE



DEFINIZIONE Ambiti territoriali caratterizzati dal maggiore valore di naturalità e seminaturalità per la presenza dei beni di interesse naturalistico nonché di specificità geomorfologiche e vegetazionali o rappresentativi di particolari nicchie ecologiche.

COMPONENTI

Beni paesaggistici diffusi: boschi, Montagne sopra i 1200 metri, Zone umide,

Monumenti naturali

Aree naturalistiche delle fasce costiere marine, lacuali, e fluviali

Oasi naturalistiche, Biotopi

FONTI COGNITIVE

Carta Uso de Suolo della Regione Lazio: boschi e castagneti da frutto; cespuglieti ed arbusteti degli ambienti costieri; ambienti umidi; d) spiagge dune e sabbia;

Carta Tecnica Regionale

Ortofoto Lazio

Elenco delle aree protette del Lazio

Siti di interesse comunitario

CONFIGURAZIONE TERRITORIALE. Tali paesaggi configurano prevalentemente i territori dell' Appennino centrale dei rilievi preappenninici e vulcanici nonché le fasce costiere delle acque superficiali.

OBBIETTIVO DI QUALITÀ PAESISTICA. Mantenimento e conservazione del patrimonio naturale. La tutela è volta alla valorizzazione dei beni ed alla conservazione del loro valore anche mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale pregiudizievoli alla salvaguardia. Riqualficazione e recupero dei caratteri naturali propri.

PNC - *Paesaggio Naturale di Continuità*



DEFINIZIONE. Ambiti Territoriali che presentano elevato valore di naturalità e seminaturalità in quanto collocati internamente alle aree dei paesaggi naturali o immediatamente adiacenti ad essi con i quali concorrono a costituire un complesso ambientale unitario o ne costituiscono irrinunciabile area di protezione. Parchi Urbani.

COMPONENTI:

Aree agroforestali con vegetazione arbustiva, a pascolo naturale o erbacea

Aree a copertura arbustiva o erbacea nelle fasce costiere dei laghi

Aree a copertura arbustiva o erbacea nelle fasce costiere del mare

Fasce di 50 m dei corsi d'acqua

Parchi Urbani

FONTI COGNITIVE:

CUS: superfici a copertura erbacea densa; aree di coltura agraria con presenza di spazi naturali importanti; aree a pascolo naturale e praterie; cespuglietti ed arbusteti; parchi urbani; Campeggi; campi calcio

Elenco delle aree protette del Lazio

Siti di interesse comunitario

CONFIGURAZIONE. Tali paesaggi si configurano prevalentemente in associazione ai paesaggi naturali e nelle fasce costiere delle acque superficiali.

OBIETTIVO DI QUALITÀ PAESAGGISTICA. Mantenimento e conservazione. Salvaguardia dei modi d'uso agricoli tradizionali. In tali territori si possono prevedere interventi di recupero ambientale.

PNA – Paesaggio Naturale Agrario



DEFINIZIONE. Ambiti territoriali a prevalente conduzione agricola collocati in ambiti naturali di elevato valore ambientale appartenenti al sistema delle aree naturali protette ed in particolare delle zone costiere e delle valli fluviali. Tali ambiti conservano i caratteri tradizionali propri del paesaggio agrario, e sono caratterizzati anche dalla presenza di componenti naturali di elevato valore paesaggistico.

COMPONENTI:

-Seminativi

-Aree di coltivazione tipica e specializzata (vigneti, oliveti, noccioleti)

FONTI COGNITIVE:

Sistema Regionale delle Aree Naturali Protette (*art 5 LR 29/97*);

Piano Regionale Aree Protette (*artt.5,43 LR29/97*);

Schema Piano Regionale Aree Protette (*Art. 46 Lr29/97*);

Carta Regionale Uso del Suolo: seminativi; colture specializzate permanenti (vigneti, oliveti, noccioleti); colture orticole

CONFIGURAZIONE. Tali paesaggi configurano principalmente il sistema delle aree naturali del Lazio.

Obiettivo di qualità paesaggistica.

Conservazione integrale degli inquadramenti paesistici mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale e in linea subordinata alla conservazione dei modi d'uso agricoli tradizionali

SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO

PAR – Paesaggio Agrario di Rilevante Valore



DEFINIZIONE. Ambiti territoriali caratterizzati dalla naturale vocazione agricola che conservano i caratteri propri del paesaggio agrario tradizionale a produzione agricola, estensiva o specializzata. Tali ambiti hanno rilevante valore paesistico per la qualità estetico percettiva anche in relazione alla morfologia del territorio, al rilevante interesse archeologico e alle sue evoluzioni storiche ed antropiche. In particolare nel contesto dell'Area Metropolitana di Roma, tale paesaggio, assolve ad una fondamentale funzione di salvaguardia della risorsa territoriale dal rischio di una diffusa ed estesa conurbazione.

In questa tipologia di paesaggio sono da comprendere in prevalenza le aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata e le aree di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva anche in relazione alla estensione dei terreni

COMPONENTI.

Seminativi

Aree di coltivazione tipica e specializzata (vigneti, oliveti, noccioleti)

FONTI COGNITIVE .

PTP aree agricole, generalmente comprese in “Zone di notevole interesse Pubblico”

aree agricole interessate da colture specializzate permanenti.

Zone di interesse archeologico vincolate con specifico provvedimento

CONFIGURAZIONE.

Tale paesaggio configura prevalentemente il territorio del'Agro Romano e i rilievi collinari degli edifici vulcanici

OBIETTIVO DI QUALITÀ PAESAGGISTICA. Salvaguardia della continuità del paesaggio mediante il mantenimento di forme di utilizzazione agricola del suolo

PAV – Paesaggio Agrario di Valore



DEFINIZIONE. Ambiti territoriali di uso agricolo e vocazione agricola, anche se sottoposte a mutamenti fondiari e/o colturali, caratterizzate da qualità paesaggistica. Sono territori aventi una prevalente funzione agricola - produttiva con colture a carattere permanente o colture a seminativi ed attività di trasformazione dei prodotti agricoli. Sono da comprendere anche le aree parzialmente edificate caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative o centri rurali utilizzabili anche per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola.

COMPONENTI

Seminativi

Aree di coltivazione tipica e specializzata (vigneti, oliveti, noccioleti)

FONTI COGNITIVE

PTP vigenti: aree agricole, generalmente comprese in “Zone di notevole interesse Pubblico” (art. 134 a) Codice), aventi analoga classificazione nei PTP vigenti e il medesimo obiettivo di qualità paesaggistica;

aree agricole anche non comprese in “Zone di notevole interesse Pubblico” ma interessate da colture specializzate permanenti

Carta Regionale Uso de Suolo: a)seminativi, b)colture specializzate permanenti: vigneti, oliveti, noccioleti, c) colture orticole

CONFIGURAZIONE. Tale paesaggio configura prevalentemente i territori a produzione agricola tipica quali quelli della Tuscia (noccioleti), della Sabina e del bacino del Fiora (oliveti) e dei Colli Albani (vigneti) nonché le grandi estensioni seminative delle maremme tirreniche e della valle fluviale del Liri-Garigliano.

OBIETTIVO DI QUALITÀ PAESAGGISTICA

mantenimento del carattere rurale e della funzione agricola e produttiva compatibile.

PAC – *Paesaggio Agrario di Continuità*



DEFINIZIONE. Ambiti territoriali caratterizzati ancora dall'uso agricolo ma parzialmente compromesse da fenomeni di urbanizzazione diffusa o da usi diversi da quello agricolo. Questi territori costituiscono margine agli insediamenti urbani e hanno funzione indispensabile di contenimento dell'urbanizzazione e di continuità del sistema del paesaggio agrario. Sono da comprendere anche le aree caratterizzate da frammentazione fondiaria e da diffusa edificazione utilizzabili per l'organizzazione e lo sviluppo di centri rurali e di attività complementari ed integrate con l'attività agricola

COMPONENTI.

Seminativi

Aree marginali agli insediamenti

Aree agricole interessate da edilizia diffusa

Aree nude o improduttive soggette ad attività temporanee improprie o in abbandono in attesa di diversa destinazione

FONTI COGNITIVE.

PTP vigenti: aree agricole non ricomprese negli altri paesaggi agrari

Carta Regionale Uso de Suolo: a) superfici utilizzate a seminativi, b) tessuto residenziale rado o sparso

CONFIGURAZIONE. Tale paesaggio per la sua funzione connettiva configura diffusamente i diversi ambiti paesistici del Lazio e i margini degli insediamenti urbani.

OBIETTIVO DI QUALITÀ PAESAGGISTICA. riqualificazione e recupero dei tessuti urbani di cui costituiscono margine, valorizzazione della funzione di miglioramento del rapporto città campagna. Si possono realizzare infrastrutture, servizi e adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti nonché attività produttive compatibili con i valori paesistici. Previa procedura di valutazione di compatibilità paesaggistica in sede di esame di variante urbanistica, se ne può consentire uso diverso da quella agricolo e produttivo.

SISTEMA DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO

CNS - Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici con relativa fascia di rispetto



DEFINIZIONE. Insedimenti storici costituiti dagli organismi urbani di antica formazione che hanno dato origine alle città contemporanee. Essi si individuano come strutture urbane che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione e sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria e dagli spazi inedificati.

Per gli organismi urbani di antica formazione è individuata una fascia di rispetto di ml 200, intesa a garantirne la conservazione e la percezione.

COMPONENTI.

Centri storici e loro aree di rispetto

Nuclei minori o insediamenti storici puntuali ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono poli riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio

FONTI COGNITIVE.

Catasto Gregoriano

IGM I° levata

Carta Tecnica Regionale (CTR)

OBBIETTIVO DI QUALITÀ PAESAGGISTICA.

Valorizzazione e conservazione dei beni anche mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale pregiudizievoli alla salvaguardia dei beni o che ne alterino la percezione d'insieme.

PG - Parchi Ville e Giardini Storici



DEFINIZIONE. Le ville, i parchi e i giardini che, all'interno dei provvedimenti di vincolo, siano menzionati isolatamente o in relazione ad un contesto paesistico più ampio, antropico o naturale; che, altresì, connotino il paesaggio o presentino un interesse pubblico per il valore storico e artistico delle composizioni architettoniche e vegetali (L.R 24/98)

COMPONENTI

Ville, Parchi e Giardini quali insiemi di elementi progettati dall'uomo realizzati principalmente con materiali vegetali (Carta dei Giardini Storici)

FONTI COGNITIVE

Elenchi Provinciali dei vincoli paesaggistici: beni singoli

PTP di Roma

Catasto Gregoriano

Catasto UTE

CONFIGURAZIONE. Tali beni, alquanto diffusi nel territorio regionale, caratterizzano particolarmente Roma e la Campagna Romana, i Colli Albani (in particolare il complesso delle Ville Tuscolane) e la Tuscia dei possedimenti Farnesiani.

OBIETTIVO DI QUALITÀ PAESAGGISTICA Mantenimento e conservazione del patrimonio naturale, culturale e architettonico nel rispetto del complessivo processo storico.

PIU – *Paesaggio degli Insediamenti Urbani*



DEFINIZIONE. Aree urbane consolidate di recente formazione

COMPONENTI. Insediamento residenziale continuo recente con superficie occupata >80%

FONTI COGNITIVE. CUS: tessuto residenziale denso tessuto residenziale mediamente denso

OBIETTIVO DI QUALITÀ PAESAGGISTICA Gestione dell' ecosistema mediante il controllo espansione, la promozione di tessuti integrati e la conservazione e riqualificazione degli elementi costitutivi del patrimonio naturale urbano (aree verdi, corsi d'acqua). Riqualificazione e recupero della struttura degli insediamenti e dei paesaggi urbani

PIE – Paesaggio degli insediamenti In Evoluzione



DEFINIZIONE.

Aree parzialmente edificate e in via di trasformazione o di sviluppo urbano compatibile. Possono ricomprendere territori con originaria destinazione agricola ma ormai inseriti in tessuti urbani o immediatamente circostanti o aree già impegnate con programmi di trasformazione in cui sono consentite varianti agli strumenti urbanistici a scopo edificatorio.

Componenti.

Reti stradali e spazi accessori; ferrovie e superfici annesse, aree immediatamente adiacenti

FONTI COGNITIVE.

Carta Regionale Uso del Suolo

OBBIETTIVO DI QUALITÀ PAESAGGISTICA. Promozione di una qualità degli insediamenti urbani e la riqualificazione degli elementi naturali e culturali presenti.

PIS - Paesaggio dell'insediamento Storico Diffuso



DEFINIZIONE. Paesaggi caratterizzati dal maggiore valore di testimonianza storico archeologica anche quando interessati da rilevante grado di naturalità e /o dal modo d'uso agricolo. Si tratta di aree che comprendono elementi puntuali, lineari o areali di interesse storico – archeologico che hanno avuto incidenza nella definizione della struttura territoriale.

COMPONENTI.

Beni puntuali e lineari di interesse archeologico e loro aree di rispetto

Ambiti di interesse archeologico

Ambiti di interesse storico monumentale

Beni puntuali e lineari di interesse storico e loro aree di rispetto

Viabilità storica

Insedimenti contemporanei

FONTI COGNITIVE

PTP del Lazio

Carta dell'Agro

Pianta dei Beni Culturali e Ambientali del Lazio

Catasto Gregoriano

Beni di interesse archeologico

Formae Italiane(Carta prof. G. Lugli)

(rif. Insediamento contemporaneo)

OBIETTIVO DI QUALITÀ PAESAGGISTICA Salvaguardia della struttura degli insediamenti e dei paesaggi culturali rurali e urbani

Reti infrastrutture e servizi



DEFINIZIONE. Paesaggio della rete viaria, autostradale e ferroviaria e delle aree immediatamente adiacenti ad esse, di rilevante valore paesaggistico per l'intensità di percorrenza, l'interesse storico, l'interesse panoramico e per la varietà e profondità dei panorami che da esse si godono.

OBIETTIVO DI QUALITÀ PAESAGGISTICA. Paesaggio da tutelare unitariamente in ragione della sua funzione di connessione e di fruizione, anche visiva. Valorizzazione e riqualificazione dei tracciati stradali e/o ferroviari, il ripristino dei coni di visuale e il recupero della percezione dei resti antichi e dei quadri panoramici che da essi si godono.

2.11 Dalle classificazioni per zona ai fini della tutela ai paesaggi.

Ai paesaggi sono state coerentemente ricondotte, per quanto possibile, in applicazione del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 24/98, le classificazioni per zone contenute nei Piani Paesistici vigenti al momento dell'adozione del PTPR.

Di seguito sono sintetizzate le principali fasi di lavoro che sono state espletate per il coordinamento delle classificazioni di tutela delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939, dei 29 piani paesistici vigenti tra loro profondamente diversi sia sotto il profilo normativo che zonizzativo, allo scopo di individuare gli elementi di carattere metodologico utili alla formulazione del nuovo impianto normativo e dei nuovi livelli di tutela (i paesaggi) del Piano Territoriale Paesistici Regionale.

Le fasi previste sono descrivibili secondo cinque categorie di attività prevalenti:

1- LETTURA E RESTITUZIONE

- sotto forma di quadro sinottico della normativa dei singoli PTP relativamente alle definizioni dei livelli di tutela
- sotto forma di matrice di confronto dei singoli PTP relativamente ai livelli di tutela e in base ai tipi di trasformazione individuati come ricorrenti dalla lettura delle norme dei singoli PTP;

2- SCOMPOSIZIONE E RIARTICOLAZIONE

- dei livelli di tutela sulla base delle aree con caratteristiche omogenee già individuate dai singoli PTP;

3- CONFRONTO

- dei livelli di tutela ordinati per aree a caratteristiche omogenee e in base ai tipi di trasformazione;

4- INDIVIDUAZIONE

- di una base prescrittiva comune ai vari PTP relativamente alle singole aree a caratteristiche omogenee;
- di eventuali eccezioni, relativamente a singoli PTP, alla base prescrittiva comune

5- VISUALIZZAZIONE

- su base cartografica della distribuzione delle aree a caratteristiche omogenee, individuate sulla base dei livelli di tutela dei PTP, sul territorio regionale.

-

La prima attività è stata finalizzata alla stesura:

- di quadri sinottici delle singole normative dei PTP che ne consentono una lettura spedita e contestuale riferiti alle sole norme concernenti le classi di tutela;
- di matrici di confronto per singoli PTP dove i livelli di tutela sono confrontati sulla base di tipi di trasformazione ricorrenti nelle norme dei PTP;

La seconda attività ha previsto la scomposizione delle norme relative ai livelli di tutela dei singoli PTP e la riarticolazione delle stesse norme a seguito della definizione di aree a carattere omogeneo di nuova proposizione (aree d'integrità naturalistica, aree agricole, aree di valore storico-ambientale, aree con caratteri specifici, aree urbanizzate, aree di recupero).

Il prodotto si configura sotto forma di matrice.

La terza attività ha previsto il confronto delle prescrizioni normative dei singoli PTP. Qui, infatti, sono stati verificati per singoli livelli di tutela e per singole aree a carattere omogeneo le diverse prescrizioni normative. Dal confronto si esplicitano, a parità di livelli di tutela e per il medesimo

tipo di trasformazione, le differenti prescrizioni normative che il PTPR dovrà integrare e/o semplificare per renderle omogenee.

La quarta attività ha previsto l'individuazione:

di una base prescrittiva comune ai vari PTP relativamente alle singole aree a caratteristiche omogenee, che può suggerire indicazioni per la stesura della normativa del PTPR;

di eventuali eccezioni, relativamente a singoli PTP, alla stessa base prescrittiva. Queste eccezioni possono determinare: a) articolazione in sottozone dell'area a caratteristiche omogenee, b) predisposizione di una scheda normativa d'ambito specifico, c) stralcio di eventuali indicazioni ridondanti o non pertinenti alla scala del PTPR;

La quinta attività ha previsto la visualizzazione su base cartografica della distribuzione delle aree a caratteristiche omogenee, individuate sulla base dei livelli di tutela dei PTP, sul territorio regionale.

SISTEMA DELLE VISUALI

PUNTI DI VISTA, CONI VISUALI E PERCORSI PANORAMICI

Nella fase che ha preceduto l'adozione del PTPR sono state individuate nelle Tavole del PTPR i punti di vista e i percorsi panoramici e le aree di visuale già individuati dai PTP.

Nella fase successiva di approvazione del PTPR le suddette visuali sono state oggetto di puntuale verifica cartografica e percettiva: dapprima tramite una Convenzione tra la Regione Lazio – Direzione Regionale Urbanistica e Territorio e la Sapienza Università di Roma - Osservatorio sul Moderno e successivamente con il supporto della Soc. Lazio Innova.

Lo studio della "Salvaguardia delle visuali di cui agli articoli 16 dei LR 24/98 e 49 delle norme del PTPR" ha previsto la verifica della corrispondenza tra localizzazione cartografica (Tav C del PTPR) ed effettiva visuale panoramica del quadro paesaggistico come descritto nelle declaratorie di vincolo come descritte nelle declaratorie di vincolo sull'intera estensione del territorio regionale. Per ogni visuale è individuato il grado di modificazione oggi riscontrabile e quindi la validità, permanenza o perdita delle condizioni di visuale privilegiata alla luce di eventuali trasformazioni edilizie intervenute. Tale attività ha previsto, inoltre, l'integrazione di ulteriori punti e percorsi di visuale previa verifica, analisi e valutazione.

Le integrazioni e verifiche hanno riguardato in particolare i percorsi panoramici all'interno dei nuovi beni paesaggistici introdotti dal PTPR definiti *Aree agricole identitarie della Campagna Romana e delle bonifiche agrarie*.

Inoltre le *Aree di visuale* sono state sostituite dai percorsi panoramici

Pertanto il sistema delle visuali, così verificato, è rappresentato nelle tavole A del PTPR in corrispondenza dei beni paesaggistici dichiarativi e delle aree agricole identitarie del Lazio.

Fig 11. Legenda Tav A - Sistemi ed Ambiti di Paesaggio




Fig 12. Tav A Lazio - Sistemi ed Ambiti di Paesaggio





Fig. 13 Tav A – stralcio e legenda



2.12 Normativa del PTPR

Contenuti e principi generali

Secondo Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio al fine di tutelare e migliorare la qualità del paesaggio, i piani paesaggistici definiscono per ciascun ambito specifiche prescrizioni e previsioni ordinate: al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela; all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili; al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromesse o degradati; all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio

Il PTPR si configura quale piano urbanistico territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesaggistico - ambientali ai sensi dell' art. 135 del D.lvo 42/2002 (ex art.1 bis della legge 431/85) che detta disposizioni riferite all' intero territorio regionale.

Con riferimento all' assetto del governo del territorio, definito dalla legge urbanistica regionale, il PTPR si pone inoltre quale strumento di pianificazione territoriale di settore, ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 della L.r.38/99, che costituisce integrazione, completamento e specificazione del Piano Territoriale Generale Regionale (PTGR).

Il PTPR ha efficacia nelle zone vincolate (beni paesaggistici) ai sensi degli articoli 134 del D.lvo 42/2002 (ex legge 431/85 e 1497/39). In tali aree il piano detta disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni e che prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nella strumentazione territoriale e urbanistica.

Nelle aree che non risultano vincolate, il PTRG riveste efficacia programmatica e detta indirizzi che costituiscono orientamento per l'attività di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali.

Si rileva inoltre come il piano, rispetto all' originaria impostazione contenuta nella L.r. 24/98, sia stato trasformato in uno strumento più flessibile prevedendo procedure abbreviate di aggiornamento e potenziando l'istituto della copianificazione. Si è inoltre introdotta la possibilità per i Comuni, in sede di recepimento nel PRG delle previsioni del PTPR, di presentare motivate e documentate proposte di adeguamento e integrazione al PTPR.

Per quanto riguarda l'attuazione del piano, sono stati previsti una serie di strumenti volti a promuovere i valori paesaggistici di un territorio e nel contempo in grado di gestirne anche le conflittualità presenti e orientarne lo sviluppo sostenibile, anche per i paesaggi degradati.

Si tratta in sostanza di una nuova forma di "tutela attiva e partecipata", che si affianca a quella tradizionale di carattere conservativo, con l'obiettivo di sviluppare e gestire il territorio attraverso la partecipazione diretta di altri enti locali, ma anche di privati, di università associazioni culturali, camere di commercio, imprese e organizzazioni delle categorie produttive.

Inoltre, tali interventi possono prevedere misure incentivanti e finanziamenti pubblici, anche comunitari, e privati, e possono essere attuati attraverso la concertazione istituzionale e forme di pubblicità e la partecipazione dei soggetti privati interessati.

Gli strumenti così delineati sono quelli previsti nella legge regionale sul paesaggio la 24/98 e inseriti quali strumenti "tipici" nelle norme del PTPR, e in particolare i programmi d'intervento, i parchi archeologici e culturali i paesaggi protetti, i piani attuativi con valenza paesaggistica e i piani di recupero dei nuclei abusive in ambito paesaggistico.

Normativa d'uso ed obiettivi di qualità dei paesaggi

La normativa del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) si articola in sette capi, corrispondenti rispettivamente a:

- disposizioni generali,
- disciplina di tutela, d'uso e valorizzazione dei paesaggi,
- modalità di tutela delle aree tutelate per legge,
- modalità di tutela degli immobili e le aree tipizzati ed individuati dal PTPR,
- interventi particolari,
- attuazione,
- rapporto con altri strumenti di pianificazione.

La normativa riguardante gli ambiti di paesaggio prevede una specifica disciplina di tutela e di uso per ogni tipo di "Paesaggio" che si articola in tre tabelle: A), B) e C):

A) vengono definite le componenti elementari dello specifico paesaggio, gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio, i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità.

B) vengono definiti gli usi compatibili rispetto ai valori paesaggistici e le attività di trasformazione consentite con specifiche prescrizioni di tutela per tipi di intervento ordinate per uso; per ogni uso il PTPR individua inoltre obiettivi generali e specifici di miglioramento della qualità del paesaggio.

C) vengono definite generali disposizioni regolamentari con direttive per il corretto inserimento degli interventi per ogni paesaggio e le misure e gli indirizzi per la salvaguardia delle componenti naturali geomorfologiche ed architettoniche

La disciplina delle azioni e trasformazioni che non risultano in alcun modo individuate si ricava in via analogica tenendo conto degli specifici obiettivi di qualità paesaggistica e dei fattori di rischio definiti per ogni paesaggio nella tabella A)

Linee Guida

Allegate alle Norme sono comprese le seguenti Linee guida:

- *1 Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile;*
- *2 Le visuali del Lazio. Linee guida per la valorizzazione paesaggistica :*
 - 2. schede;*
 - 2.2 tavole;*
 - 2.3 Linee guida per la valorizzazione paesaggistica - Roma*
- *3 Linee guida per la valorizzazione del paesaggio:*
 - 3.1 Ambiti prioritari;*
 - 3.2 Ambiti prioritari/Tavole;*
 - 3.3 Parchi archeologici e culturali;*
 - 3.4 Territori storici e gerarchie urbane*
- *4 Allegato S. Schede degli ambiti di semplificazione :*
 - 4.1 ambiti di semplificazione Relazione;*
 - 4.2 ambiti di semplificazione Roma;*
 - 4.3 ambiti di semplificazione Lazio*

I - LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLO SFRUTTAMENTO DI FONTI ENERGIA RINNOVABILE

Le linee guida hanno carattere di indirizzo e sono di supporto sia per la presentazione della relazione paesaggistica per gli impianti di produzione di energia (individuati nella tabella B sotto la voce Uso Tecnologico), sia per la valutazione tecnica dei progetti. Per ogni tipologia di impianto sono specificati i contenuti tecnici della relazione e le misure per mitigare gli impatti sul paesaggio. Le linee guida definiscono, prima di tutto, il quadro di riferimento normativo a livello nazionale e regionale sugli impianti di produzione di energia, con l'intento di presentare in modo chiaro e sintetico il contesto normativo delle FER. Ogni tipologia di impianto viene descritto dettagliatamente sia dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista degli impatti attraverso l'elaborazione di schede sintetiche. Lo studio ha portato a rivedere la definizione degli interventi per l'uso tecnologico nella tabella B; a partire dagli impatti, è stata definita una tabella di compatibilità tra le trasformazioni connesse all'installazione degli impianti e i valori paesaggistici dei diversi sistemi di paesaggio. Infine, si specificano i contenuti della relazione paesaggistica e si descrivono i possibili interventi per la mitigazione degli impatti e per le sistemazioni paesaggistiche post operam, anche attraverso la presentazione di esempi e buone pratiche.

2 - LE VISUALI DEL LAZIO. LINEE GUIDA PER LA VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Le visuali sono individuate nelle tavole A del PTPR e sono tutelate da specifica normativa prescrittiva contenuta nelle Norme e nelle rispettive Linee guida.

L'analisi critica dei caratteri e delle tipologie del complesso dei punti e percorsi verificati e analizzati, la loro valutazione e classificazione ha consentito di comporre il quadro conoscitivo della percezione del territorio e ha costituito il supporto utile alla redazione delle linee guida per la definizione degli indirizzi di tutela e valorizzazione. Nelle Linee guida è stata delineata una prassi conoscitiva e una modalità operativa per definire obiettivi e suggerire possibilità di integrazione tra l'interpretazione dei contesti paesistici e le modalità di salvaguardia/valorizzazione di percorsi e punti di visuale. I sistemi strutturali e le unità geografiche individuate dal PTPR (art. 19 delle Norme) sono state considerate come i contesti di riferimento territoriali riletti e interpretati attraverso i percorsi che li attraversano.

Per ognuno dei percorsi integrati e verificati è stato redatto il relativo shp file, il data base di riferimento e la scheda analitica secondo il format già utilizzato nelle precedenti fasi di lavoro.

Il complesso delle schede analitiche di percorsi e punti di visuale e la cartografia prodotta sono parte integrante e supporto delle linee guida. Il lavoro nel suo complesso contribuisce alla definizione degli ambiti finalizzati alla valorizzazione delle visuali, attuabile attraverso programmi o attraverso interventi diretti e indiretti di natura puntuale come previsto dal PTPR nei programmi di intervento per il paesaggio. (art. 56 delle Norme).

L'elaborato delle linee guida oltre al testo di relazione contiene un repertorio di:

145 schede - Percorsi di Visuale all'interno delle aree di decreto nel sistema delle unità geografiche del Lazio

15 schede - Percorsi di Visuale all'interno delle aree agricole della campagna romana e delle bonifiche agrarie nel sistema delle unità geografiche del Lazio

33 schede - Punti Osservatorio dei paesaggi laziali nel sistema delle unità geografiche del Lazio

42 tavole scala 1/100.000 – cartografia Percorsi di Visuale e Punti Osservatorio dei paesaggi laziali.

3 LINEE GUIDA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Le linee guida hanno valore finalità propositiva e di indirizzo.

Ambiti Prioritari - Parchi archeologici e culturali. Con le linee guida il PTPR definisce ambiti prioritari per interventi di valorizzazione individuati secondo criteri legati alla tipologia dei paesaggi rispondenti ad alcuni criteri - base. Questi criteri seguono una metodologia basata su processi di selezione e di incrocio tra le componenti del paesaggio e delle istanze di tutela.

Gli ambiti prioritari sono perciò individuati in base alle tipologie di paesaggio definite nelle tavole A ed alla presenza, in diversa misura e qualità, di aree e componenti tutelate come beni paesaggistici, riconosciuti ed individuati dai vincoli dichiarativi, ricognitivi e tipizzati riportati nella tavola B.

Concorrono inoltre all'individuazione di tali ambiti, alcune componenti tematiche - chiave presenti nelle tavole C.

In pratica, gli ambiti prioritari emergono dalla lettura "incrociata" dei seguenti descrittori:

- i sistemi e le tipologie di paesaggio (Tavole A): la tipologia e la qualità dei paesaggi definisce gli ambiti prioritari per ciascuno strumento tematico;
- l'involuppo dei vincoli (Tavole B): la presenza di un vincolo agisce come "indicatore di valore". In questo senso costituisce "ambito prioritario" il complesso di aree interessate dalla presenza di un bene paesaggistico, individuando così un luogo che comprende uno o più beni paesaggistici individuati dal PTPR (Tavole B);
- ulteriori componenti qualificanti il paesaggio (Tavole C): componenti strutturali, connotanti e di dettaglio del paesaggio presenti nelle Tavole C, concorrono in funzione del tipo di strumento, all'individuazione degli ambiti, anche in maniera marginale.

Dalla selezione delle componenti presenti negli elaborati del PTPR vengono dunque "estratti" alcuni ambiti prioritari - per così dire - "tematizzati", che individuano in alcuni casi strumenti specifici dotati di specifici obiettivi di valorizzazione.

Gli ambiti prioritari così individuati si riferiscono ai territori dove, in via preferenziale, sono attivabili programmi di intervento finalizzati alla tutela, conservazione, rafforzamento, recupero e riqualificazione del paesaggio.

Gli strumenti di intervento: proposta di sviluppo dei Programmi di intervento per il paesaggio

Sulla base di una analisi critica e secondo quanto previsto dal Codice, il lavoro approfondisce la definizione degli strumenti articolandone ulteriormente i seguenti aspetti:

definizione di diverse fattispecie di strumenti con diverse caratteristiche, campi di applicazione, azioni di valorizzazione in relazione agli specifici obiettivi di qualificazione paesaggistica;

identificazione di relazioni specifiche tra gli strumenti di attuazione del PTPR e le azioni strategiche per lo sviluppo e l'assetto del territorio definite dagli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale;

identificazione di obiettivi di qualificazione paesaggistica, azioni ammissibili, categorie di intervento per ciascuna tipologia di strumento;

individuazione nel territorio regionale per ciascuna tipologia di strumento di ambiti prioritari per la messa in pratica degli strumenti di attuazione del PTPR.

Programmi di Intervento per il paesaggio e ambiti prioritari

I Programmi di intervento per il paesaggio sono sempre e comunque di programmi di natura da applicarsi generalmente a territori di valore e/o degradati da valorizzare ed essere accompagnati con iniziative altre coordinate natura settoriale o socio -economica.

Secondo la L.R.24 e lo stesso PTPR, I Programmi sono “tematizzati”, ovvero perseguono uno o più obiettivi di qualificazione paesaggistica specifici. Per tale motivo, a ciascun Programma corrisponde uno specifico ambito prioritario. Inoltre, diversi ambiti prioritari possono sovrapporsi, incrementando la condizione di priorità, la tipologia di interventi di valorizzazione, integrando le diverse componenti della valorizzazione.

Le linee guida nell’elaborato E) individuano una serie di ambiti prioritari ritenuti più idonei per l’attivazione dei programmi di intervento che possono corrispondere a uno o più Programmi di intervento per il Paesaggio.

Gli ambiti prioritari sono i seguenti:

1. ambiti prioritari per la tutela e la valorizzazione dei paesaggi costieri, lacuali e fluviali;
2. ambiti prioritari per Programmi di intervento per il paesaggio relativo alla valorizzazione paesaggistica delle visuali;
3. ambiti prioritari per Programmi di intervento per il paesaggio: (programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione delle architetture rurali e del paesaggio agrario (Art. 57 Norme)

Questi Programmi si articolano in:

ambiti prioritari per la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario di valore;

ambiti prioritari per il paesaggio agrario di prossimità agli insediamenti a carattere urbano.

4. ambiti prioritari per Parchi archeologici e culturali (Art. 58 Norme).

STRUTTURA DEI PROGRAMMI NEL PTPR

Ciascuno strumento viene delineato secondo una struttura orientata ad esplicitare le seguenti istanze:

- a) gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica, in relazione agli specifici caratteri, le dinamiche, i problemi;
- b) gli ambiti prioritari individuati dal PTPR per la progettazione e la messa in atto dei programmi;
- c) le azioni ammissibili in funzione della compatibilità con gli strumenti di tutela del PTPR;
- d) la correlazione e la coerenza tra gli obiettivi di valorizzazione del PTPR e gli strumenti di attuazione delle misure di programmazione settoriale come il PSR, il POR, i finanziamenti nazionali e comunitari per la programmazione e la gestione del territorio

Territori storici e gerarchie urbane – valorizzazione del paesaggio urbano storico

La L.R. 24/98 all’art. 31.I “*individua e promuove strumenti volti ad assicurare lo sviluppo sostenibile, la gestione e la valorizzazione dei paesaggi attraverso progetti mirati e azioni di recupero. Il P.T.P.R. individua, in particolare, progetti mirati, misure incentivanti e di sostegno per il recupero, la valorizzazione e la gestione finalizzata al mantenimento dei paesaggi del territorio regionale*”.

La proposta è finalizzata alla valorizzazione di un particolare e significativo aspetto del paesaggio regionale, il paesaggio urbano dei centri storici, considerando che nel loro insieme, città storiche, comuni, centri minori e città morte, gli antichi insediamenti sono ancora, nonostante le trasformazioni del secolo scorso, meritevoli di recupero e valorizzazione perché fortemente connotanti il paesaggio regionale.

Si vogliono valorizzare i centri storici nel loro contesto storico –sociale e territoriale, ponendo le azioni concrete dei progetti che li riguardano come elementi conclusivi di un più ampio lavoro, finalizzato a riconoscere, conservare, recuperare, valorizzare le identità locali delle molte comunità che compongono il “mosaico Lazio“, delle quali gli insediamenti urbani storici sono l’espressione materiale più evidente e significativa.

Un’operazione complessa, che necessita della preliminare individuazione di tali identità storico – territoriali, propedeutica alla predisposizione di un quadro conoscitivo che dia ragione delle particolarità che distinguono ognuno di essi. Che consenta inoltre di superare l’ambiguità del verbo “valorizzare” e la genericità del termine “centro storico”, comprendente realtà diversissime tra loro per dimensioni, storia, ruolo territoriale e qualità degli insediamenti urbani, in modo da poter scegliere a ragion veduta tra le molte opzioni possibili quelle più consone alla formazione di progetti di tutela e valorizzazione mirati a qualità specifiche e individuali, espressioni di ciascuna particolare identità locale.

Alla definizione della proposta concorrono le valutazioni di quattro parti, corrispondenti ad altrettanti aspetti di identità e diversità particolarmente evidenti e tra loro complementari:

IDENTITA’ URBANA: Un ruolo particolare, le gerarchie urbane dei centri storici

Classificazione gerarchica dei centri, dominanti e subordinati, così come si configuravano nel secolo XIX, sulla base del ruolo amministrativo ricoperto sia in epoca preunitaria che postunitaria: centri di rilevanza sub regionale e sovra comunale, centri comunali e sub comunali: città, comuni, centri minori, città morte. Sulla base delle circoscrizioni ecclesiastiche, individuazione delle città vescovili, le più importanti tra le città storiche. Il tutto al fine di predisporre progetti di valorizzazione:

VALORIZZAZIONE DEL RUOLO: armatura urbana

VALORIZZAZIONE DI TIPOLOGIE IDENTITARIE DI CENTRI STORICI

IDENTITA’ TERRITORIALE: Un territorio particolare, comunità locali e territori storici

Individuazione sulla base del lavoro precedente delle aggregazioni territoriali, relative allo stesso periodo e riferite sempre alla situazione preunitaria e postunitaria, formate da un centro dominante e dai suoi subordinati: le 9 sub regioni storiche, i 79 territori storici delle città, i 51 territori diocesani che costituiscono gli ambiti di predisposizione unitaria dei progetti di valorizzazione:

VALORIZZAZIONE DEGLI AMBITI IDENTITARI: ambiti subregionali

ambiti sovracomunali

ambiti comunali

VALORIZZAZIONE DI SISTEMI RETICOLARI: reticolo storico

reticolo naturale

reticolo di fruizione panoramico-paesistica

reticolo di ricettività diffusa

IDENTITA’ POLITICA e SOCIALE: Una storia particolare, autonomia comunale e feudalità

Definizione della particolare storia sociale e politica dei singoli centri con una speciale attenzione a quegli aspetti che hanno avuto rilevanti ricadute urbanistiche: terre camerale e liberi comuni; terre baronali; famiglie feudatarie, “antichi stati”, capitali feudali, titolazioni dei centri (principati, ducati...), signorie dal Rinascimento all’eversione dalla feudalità, con una speciale attenzione al

fenomeno del neofeudalesimo barocco, con larga diffusione tra '500 e '700 nelle terre pontificie prossime alla capitale, per le notevolissime conseguenze urbanistiche, con i conseguenti progetti di valorizzazione tematica:

- AUTONOMIA: Condomini oligarchici
 - Comuni civici medievali
 - Città e territori camerali
 - Città e territori incamerati
- FEUDALITÀ:
 - Capitali e stati (feudali, autonomi, etc)
 - Signorie comunali
 - Corti (baronali, cardinalizie)

IDENTITA' URBANISTICA: Uno spazio urbano particolare, i segni materiali.

Individuazione tra i tanti segni urbani degli elementi di valenza urbanistica espressivi delle particolarità del ruolo gerarchico, dell'aggregazione territoriale, della storia precedentemente evidenziate: antichità dell'insediamento, resti delle città "antiche", mura urbane quale segno concreto di demarcazione tra urbano e rurale; il "pubblico", gli edifici e gli spazi delle "comunità", espressivi delle antiche libertà comunali e all'opposto il palazzo baronale o il castello, espressione di una storia di feudalità; l'episcopio e la cattedrale, segni distintivi delle città vescovili; gli spazi e le sistemazioni urbane, unitarie o meno, di particolare importanza urbanistica e architettonica, la fondazione ex novo, in genere di iniziativa baronale con l'intento di colonizzare nuovi territori e/o di fondare "città ideali", le addizioni urbanistiche unitarie pianificate, simili alle precedenti ma a fianco di impianti urbani antichi. Ma anche la perdita di segni dovuta ad elementi distruttivi, guerre, saccheggi, terremoti o al recente degrado urbanistico; le perdite della comunità per l'abbandono dei centri, da cui ricavare un elenco degli antichi centri storici abbandonati e diruti. Il tutto con i conseguenti progetti di valorizzazione tematica:

- FONDAZIONI: Centri di fondazione antica
 - Centri di fondazione medievali pianificati
 - Centri di fondazione rinascimentale e
 - Centri di fondazione fascista
- LIMITE URBANO:
 - Cinte ciclopiche
 - Cinte murarie conservate
 - Cinte edilizie
 - Cinte bastionate
- EDIFICI:
 - Fortezze dello stato
 - Castelli feudali
 - Palazzi baronali
 - Complessi comunali
 - Complessi vescovili.

4 - ALLEGATO S. SCHEDE DEGLI AMBITI DI SEMPLIFICAZIONE

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede, dopo l'approvazione del Piano paesaggistico, l'attivazione di una pluralità di forme di semplificazione amministrativa rivolta alla Regione ed agli enti locali territoriali.

Il protocollo d'intesa per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale, sottoscritto l'11 dicembre 2013, tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo contiene reciproci impegni, tra i quali quelli dell'articolo 2 comma 1 lettera d): *“la definizione di modalità e procedure per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 143 comma 4, lettera e a) e b) ivi compresa la definizione delle modalità di monitoraggio per la verifica della conformità delle valutazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti subdelegati, con la normativa e gli indirizzi di tutela del PTPR”* sviluppati poi nell'allegato Disciplinare d'attuazione al punto 3 comma 6 lettere:

b) esaminare le proposte di applicazione delle previsioni di cui all'articolo 143, comma 4, lettere a) e b) e le relative modalità di monitoraggio dell'operato dei comuni di cui allo stesso articolo 143;

c) individuare la procedura di verifica dell'adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici da parte dei comuni al PTPR.

La formula, prevista dal Codice, può essere definita quale semplificazione “garantita e graduale”, ed è finalizzata a trasferire, nei piani urbanistici e territoriali, i contenuti e le prescrizioni d'uso per i beni paesaggistici contenute nel PTPR, tramite lo sviluppo di un insieme complesso di attività tecniche e amministrative da svolgere che si sostanziano in primo luogo nella redazione e approvazione di strumenti urbanistici generali o loro varianti di conformazione o adeguamento al piano paesaggistico approvato.

Alla Regione è attribuito il compito di disciplinare detto procedimento di conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali alle previsioni del PTPR, “assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo”, ed è appunto in tale formula di verifica ministeriale che si sostanzia la garanzia della devoluzione della semplificazione.

La gradualità consiste nel fatto che la semplificazione interviene di volta in volta per ogni singolo ambito territoriale degli enti locali che abbiano svolto, nei propri strumenti vigenti, detto procedimento di conformazione o adeguamento.

La Regione deve provvedere alla formulazione della disciplina del procedimento.

Dopo la definitiva approvazione del PTPR, entro il termine massimo di due anni, i comuni, la città metropolitana, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici (art. 145 comma 4).

A valle della conclusione del procedimento si colloca l'attività di semplificazione vera e propria, cioè quella che interviene direttamente sulla devoluzione delle verifiche di conformità alle norme del piano nell'ambito dei procedimenti edilizi ovvero sulla esclusione dall'obbligo di autorizzazione per gli interventi effettivamente volti al recupero. Inoltre, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140 comma 2, 141 comma 1, 141 bis e 143 comma 3 lettere b), c) e d) nonchè della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria e non vincolante. (art. 146 comma 5).

3 PARTECIPAZIONE

Il PTPR ha tra le sue finalità il riconoscimento del “paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita della collettività e ne “promuove la fruizione informandosi a principi e metodi che assicurino il concorso degli enti locali e l’autonomo apporto delle formazioni sociali, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Lo stesso “Codice dei beni culturali e del paesaggio richiama nella fase di formazione del Piano Paesaggistico la più ampia pubblicità ed in particolare “la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi.”

Il PTPR è stato redatto mediante un procedimento fortemente partecipato; all’attività interna all’Amministrazione regionale si sono affiancati l’accordo preliminare con il Ministero, la presentazione delle osservazioni al Piano, la richiesta di integrazioni, i numerosi incontri con gli enti locali, nonché i seminari di divulgazione e formazione sui contenuti del PTPR predisposti dalla Regione stessa.

Le attività di partecipazione alla formazione del PTPR si sono svolte sia nella fase preliminare all’adozione sia nella successiva riguardante il procedimento delle osservazioni e relative controdeduzioni.

Tutto ciò, se da un lato ha reso possibile la redazione di un Piano che fosse quanto più possibile condiviso, dall’altro ha comportato una notevolissima mole di lavoro in capo all’amministrazione.

3.1 Consultazioni preliminari con gli enti locali

La partecipazione nella fase riguardante la redazione del Piano è definita dalla LR 24/98 (comma 1 dell’art. 23):

“La struttura regionale competente in materia di pianificazione paesaggistica provvede alla redazione del PTPR, sulla base delle consultazioni con gli enti locali e gli altri enti pubblici interessati. Nello spirito della collaborazione istituzionale tra Regione ed enti locali, i comuni e le province, con deliberazione consiliare, possono presentare alla Regione, nei termini previsti con provvedimento della struttura regionale competente, documentate e motivate proposte di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesistici.”

FINALITÀ, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE COMUNALI

La Legge Regionale 6 luglio 1998 n.24 ha previsto e promosso la partecipazione attiva degli enti locali, in particolare dei Comuni in via straordinaria e preliminare, già nella fase di redazione e prima dell’adozione del PTPR, infatti, l’art.23 comma 1, nello spirito della collaborazione istituzionale, prevede la possibilità di presentare, da parte dei Comuni, “documentate e motivate proposte di proposte di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesaggistici”.

Tale esigenza è scaturita dal fatto che i precedenti, e attualmente vigenti, PTP sono stati approvati con legge e senza l’esame e la conseguente valutazione delle osservazioni pure a suo tempo presentate da pubbliche amministrazioni, associazioni e privati. Pertanto per sopperire a tale carenza, protrattasi di fatto dall’adozione degli stessi PTP e cioè dal 1987 ad oggi, con legge si è deciso:

- di prevedere, prima dell’adozione da parte della Giunta Regionale del PTPR, la possibilità di avvalersi del contributo collaborativo dei Comuni, art. 23 comma 1, facendo salvo ovviamente il successivo apporto da effettuare durante la ordinaria fase di pubblicità del piano (art. 23 commi 2, 3 e 4);

- di consentire per i contributi valutati positivamente ed inseriti nel PTPR, adottato dalla Giunta Regionale, una anticipazione attuativa approvando, previa separata deliberazione del Consiglio Regionale, modifiche ai PTP vigenti ai sensi dell'articolo 36 quater comma 1 ter della LR 24/98;
- di anticipare in tal modo l'efficacia delle proposte presentate dai Comuni e ritenute meritevoli di accoglimento eliminando eventuali possibili limitazioni derivanti dall'applicazione delle misure di salvaguardia fra PTP vigenti e PTPR adottato, previste dall'articolo 23 bis della LR 24/98.

Pertanto, con Circolare n.8893 del 29.10.1998 l'Assessorato Urbanistica e Casa, inviata a tutti i Comuni del Lazio, ha precisato le modalità di presentazione dei contributi dei Comuni volti a fornire alla Regione, prima della redazione del PTPR, la situazione reale ed aggiornata del territorio in cui incidono ed operano i vincoli paesaggistici e di conseguenza gli stessi PTP vigenti ai fini di una loro eventuale modifica e necessariamente ai fini del loro inserimento nel nuovo Piano in corso di redazione.

A tale riguardo, occorre rilevare che i contributi trasmessi dai Comuni hanno avuto come riferimento le classificazioni dei "livelli di tutela" (per zona) dei vigenti PTP della Regione Lazio approvati con la LR 24/98 e pertanto le istanze sono state reinterpretate alla luce delle nuove classificazioni dei "Paesaggi" elaborate per il PTPR, classificazioni uniche per l'intero territorio regionale.

Con Circolari assessorili successive, n. 20144 del 18.9.02 e n. 4592/sp del 18.12.02 sono state fissate ulteriori direttive in ordine all'esame delle osservazioni comunali preliminari stabilendo rispettivamente la data del 10 ottobre 2002 quale termine definitivo per la presentazione dei contributi dei Comuni prima dell'adozione del PTPR e come atto utile la deliberazione del Consiglio Comunale anche a ratifica di quanto in precedenza trasmesso.

Con Legge Regionale n. 18 del 9 dicembre 2004, di integrazione della L.R. 24/98, è stato modificato l'art 23, comma 1, demandando alla Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica il compito di fissare il termine per la presentazione delle osservazioni preliminari da parte dei Comuni, che devono effettuarlo con propria Deliberazione Consiliare.

In adempimento a tale disposizione, con DD n. B0055 del 14.1.2005, è stata indicata una prima volta la data del 31 gennaio 2005 e successivamente con DD n. B1027 del 23.03.2006 è stata stabilita la data del 15 aprile 2006 "nonché di consentire la valutazione di eventuali integrazioni e/o modifiche formulate dalle Amministrazioni che hanno già presentato le osservazioni di cui sopra".

Su tale ultima Determinazione è stata erroneamente indicata la possibilità per le Province di presentare osservazioni, al contrario detta attività risulta ammessa solo a decorrere dalla prima modifica o dal primo aggiornamento del PTPR, ai sensi dell'articolo 32 comma 2 della LR 09.12.2004 n. 18. Pertanto le osservazioni pervenute dalle Province non sono state istruite né valutate.

Dopo la data del 15 aprile 2006 fissata dalla DD n. B1027 del 23.03.2006 sono pervenute ulteriori osservazioni da parte dei Comuni, sia come integrazione delle precedenti già inviate sia come nuove proposte, dette osservazioni pervenute fuori termine sono state comunque istruite e valutate purché sostenute da Delibera di Consiglio Comunale, come prescritto dall'articolo 23 comma 1 della LR 24/98.

Infine, con l'obiettivo di non vanificare l'apporto collaborativo istituzionale dei Comuni invocato dall'articolo 23 comma 1, con DD n. B4577 del 9.11.2006 è stata stabilita la definitiva e improrogabile data del 20 novembre 2006.

PROCEDURA DI ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DEI COMUNI

L'ampio arco temporale trascorso dalla data della prima circolare (ottobre 1998) e le numerose modifiche apportate alla legge regionale 24/98 (circa 100) hanno reso complesso l'iter istruttorio delle osservazioni dei Comuni in quanto si è resa necessaria una periodica revisione delle istruttorie per adeguarle alle ricorrenti modifiche della legge. Ciò è stato in ogni caso utile per meglio focalizzare e puntualizzare le richieste da parte dei Comuni e per rendere la fase preliminare all'adozione del PTPR effettivamente di collaborazione e di cooperazione fra gli enti interessati.

Va ricordato che la redazione del PTPR, affidata principalmente alla struttura regionale competente in materia di pianificazione paesaggistica, è stata sviluppata sulla base del "Programma di lavoro per la redazione del PTPR", approvato con DDGGRR n. 5109 del 12.10.99 e n. 5515 del 16.11.99.

Il PTPR è stato predisposto sulla base di un "Accordo di collaborazione per la redazione del PTPR" ai sensi dell'articolo 15 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sottoscritto il 9 febbraio 1999 fra Ministero dei Beni e le Attività Culturali, la Regione Lazio e Università di Roma Tre – DIPSA, il cui schema è stato approvato con DGR n. 5814 del 3. 11.1998.

La medesima redazione è stata seguita da un apposito Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito con DGR n. 5586 del 23.11.1999, di cui facevano parte i rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, delle Soprintendenze e delle Direzioni della Regione Lazio.

Pertanto, in ordine allo specifico incarico contenuto nel più generale "Programma di lavoro per la redazione del PTPR", sopra citato, le "proposte di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesaggistici" presentate dai Comuni sono state dapprima istruite da un apposito Gruppo di Lavoro interno alla Direzione Regionale Urbanistica e Territorio, competente in materia di pianificazione paesaggistica e pianificazione comunale, che ha espresso una propria proposta di controdeduzione su apposite schede istruttorie.

Tali controdeduzioni sono state oggetto di successiva verifica e valutazione congiunta da parte dei componenti del suddetto gruppo di lavoro e i responsabili territoriali del nucleo di progettazione del PTPR, competenti in materia di pianificazione paesaggistica, che hanno elaborato la controdeduzione definitiva da sottoporre all'approvazione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) per la redazione del PTPR, istituito con DGR n.5586 del 23.11.1999, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e delle Soprintendenze .

Il CTS ha espresso pareri definitivi sulle osservazioni preliminari dei comuni, coadiuvato dai funzionari delle Soprintendenze competenti per zona che intervengono nel procedimento autorizzatorio connesso al vincolo paesistico, sia con i preventivi pareri endoprocedimentali (soprintendenze archeologiche) previsti dalla LR 24/98 sia con il potere sostitutivo o di annullamento dell'autorizzazione regionale previsto dal DLgvo 42/2004 art. 159, in particolare: la Direzione Generale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e la Direzione Generale per i Beni Archeologici del Ministero BAC, la Soprintendenza Regionale BAC del Lazio, le Soprintendenze per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Roma e del Lazio, le Soprintendenze Archeologiche di Roma, del Lazio, dell'Etruria Meridionale e di Ostia.

PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DEI COMUNI

Con Legge Regionale n. 18 del 9 dicembre 2004, l'art 23, comma 1, è stato integrato con il comma 1 bis che ha previsto, per l'esame delle "proposte comunali di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesaggistici", la nomina di una apposita Commissione Tecnica presieduta dal Direttore della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica e composta dai Dirigenti delle Aree

della medesima Direzione. Detta nomina è stata effettuata con DD n. B0055 del 14.1.2005 e modificata dalle DD n. B1027 del 23.03.2006 e dalla DD n. B3356 del 3.10.2006.

Si precisa che, secondo quanto indicato nell'art. 23 della L24/98, sono state valutate esclusivamente le proposte presentate dai Comuni, come da disposizioni di legge, in quanto rappresentative dei più generali interessi della comunità locale ovvero anche proposte dei privati perché fatte proprie dal Comune e da questi inserite nei previsti provvedimenti consiliari.

Le proposte accolte e parzialmente accolte trovano adeguata collocazione nel PTPR mediante specifiche rappresentazioni e disposizioni contenute nel parere ovvero nella normativa quando non siano già inserite nel testo della LR 24/98 in vigore.

Il progetto del PTPR viene adottato dalla Giunta Regionale secondo le procedure dell'art. 23 comma 2 e seguenti della LR 24/98 .

Successivamente all'adozione del PTPR, in base alla disposizione della LR 24/98 contenuta nell'art. 36 quater (Criteri per la redazione del primo PTPR – Disposizioni transitorie) comma 1 ter, "le proposte previste dall'articolo 23, comma 1, presentate dai Comuni valutate positivamente dalla stessa Giunta ed inserite nel PTPR adottato, sono trasmesse al Consiglio regionale che provvede, con propria deliberazione, all'adeguamento dei PTP vigenti".

ESAME DELLE PROPOSTE DEI COMUNI E RELATIVA RAPPRESENTAZIONE

Le proposte non deliberate o non ratificate dai rispettivi Consigli Comunali, secondo quanto precisato nelle citate circolari assessorili, trasmesse a tutti i Comuni del Lazio, e nella LR 24/98 art. 23 comma 1, non danno luogo a procedere per quanto riguarda il loro inserimento nel PTPR adottato e saranno prese in considerazione nella fase di pubblicazione del PTPR ai sensi dell'art. 23, comma 3, LR 24/98.

Le proposte comunali oltre a riguardare le classificazioni per zona dei PTP vigenti, come contenuto nel testo attuale dell'art 23 comma 1 (dal 2004), hanno effettuato rilievi su vari aspetti attinenti la pianificazione paesaggistica, come previsto nella precedente stesura dell'art. 23 comma 1(dal 1998); pertanto i pareri espressi, contenuti in apposite schede istruttorie per ambito comunale, hanno tenuto conto di tale diversificazione e sono stati ordinati nei presenti criteri secondo le tipologie di seguito descritte.

Tali schede contengono una sintesi della proposta comunale e il corrispondente parere, il cui esito è indicato nella scheda con richiesta: accolta, parzialmente accolta, respinta eventualmente accompagnato da uno stralcio planimetrico orientato (prevalentemente in scala 1:10.000); nei casi in cui l'individuazione dell'ambito della proposta non rientri nel formato A4 utilizzato, si è comunque proceduto alla localizzazione in scala adeguata (max 1:50.000) dell'intera osservazione accompagnata da ulteriori planimetrie di dettaglio per le parti accolte.

A loro volta le proposte comunali, compilate per schede, sono raggruppate in fascicoli per ambito provinciale con l'unica eccezione per il Comune di Roma la cui proposta è collazionata in un fascicolo separato.

Le localizzazioni planimetriche di tutte le proposte comunali formulate dagli stessi con riferimento territoriale, sono individuate sulle Tavole del PTPR della serie "D" composta da 42 elaborati, in scala 1:25.000, inerenti l'intera Regione Lazio, tali elaborati sono anche allegati all'atto di applicazione dell'articolo 36 quater comma 1 ter.

Nei casi in cui la richiesta pur accolta, parzialmente accolta o respinta non abbia un riferimento planimetrico o cartografico da parte del Comune ovvero riguardi esclusivamente la modifica della normativa dei PTP vigenti, le stesse non trovano collocazione nelle citate Tavole "D" ma sono trattate solo nelle schede dei fascicoli comunali.

Quando si tratta di argomenti riguardanti l'individuazione o la perimetrazione dei vincoli relativi ai Beni Paesaggistici ovvero contributi di carattere generale che comportano il rinvio alle disposizioni normative generali o specifiche di piano, il corrispondente parere è indicato nella scheda con: confrontare.

Al fine di semplificare il procedimento compilativo delle schede comunali si è deciso di richiamare nel parere espresso le motivazioni di ordine generale attraverso il riferimento ai numeri corrispondenti alle fattispecie stabilite nei presenti Criteri.

Sicché nelle singole schede comunali è indicato, per le motivazioni di ordine generale, il rinvio al corrispondente numero della fattispecie afferente l'oggetto dell'osservazione mentre le specificazioni particolari, quando necessarie a chiarire l'esito dell'esame, sono espressamente indicate nel dispositivo.

Le motivazioni dei pareri sulle proposte dei comuni sono raggruppate in tre tipologie principali e descritte nei "Criteri di valutazione del contributo dei Comuni " a cui si rinvia:

- proposte di precisazione dei perimetri di vincolo dei beni paesaggistici (punti 1 e 2);
- proposte di modifica delle classificazioni per zona ai fini della tutela contenute nei PTP vigenti (punti 3, 4 e 5);
- proposte di carattere generale (punti da 6 a 13).

Nell'ambito dell'attività preordinata alla approvazione del PTPR, è stata completata dall'Area competente per la pianificazione paesaggistica l'attività di "traduzione" nelle cartografie di Piano, Tavole A - Paesaggi e Tavole B, delle decisioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio Regionale in merito ai contributi dei Comuni ai sensi dell'art. 23, primo comma, della L.R. n. 24 del 1998, traduzione e conseguente attribuzione di paesaggio propedeutiche alla valutazione di merito delle osservazioni; tale attività si è presentata complessa essendo i contributi stessi riferiti a richieste di modifica delle classificazioni dei PTP vigenti e non ai "Paesaggi" ed alla relativa disciplina come definiti con il PTPR L'attività finale si è sostanziata nell'adeguamento cartografico per 3.000 esiti ai contributi dei Comuni ante adozione del PTPR e nell'adeguamento della tavola D del PTPR con la riproposizione dei perimetri delle sole proposte accolte o parzialmente accolte e delle relative prescrizioni documentate nell'allegato I alla tavola D contenente le schede per Provincia delle proposte accolte o parzialmente accolte.

3.2 Adozione - pubblicazione – osservazioni

Come detto il PTPR è stato adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007 ed è stato pubblicato presso i Comuni e le Province a partire dal 14 Febbraio 2008.

Il PTPR on line

La pubblicità e l'accesso alla consultazione del PTPR è stato notevolmente facilitato con la realizzazione dell'apposito sito web della Regione Lazio – Assessorato Urbanistica.

Nel sito www.regione.lazio.it/ Urbanistica e Territorio / PTPR sono presenti alcuni campi che contengono informazioni ed elaborati del Piano (in formato PDF) che si possono consultare ed eventualmente "scaricare" (area download).

Inoltre nell'intento di fornire ai Comuni alle Province e ai cittadini comunicazioni che rendano più agevole la partecipazione degli interessati e lo svolgimento delle funzioni regionali provinciali e comunali alla formazione del PTPR è stato aggiunto un ulteriore campo denominato "Nuove comunicazioni" che contiene informazioni, comunicazioni e documenti integrativi a quelli già presenti sul sito.

Successivamente all'interno del sito è stato creato il WEB Gis del PTPR che è lo strumento informatico che consente l'interazione attraverso internet con la cartografia e con i dati ad essa associati: tipologia dei beni paesaggistici, sistemi ed ambiti del paesaggio e normative di riferimento. I cittadini possono in questo modo avere informazioni relative al territorio attraverso un'applicazioni di facile consultazione.

Indirizzi per la partecipazione

Dal 14 febbraio 2008, per tre mesi tutti i cittadini, le associazioni e gli enti interessati hanno potuto prendere visione del Piano e presentare osservazioni al Comune di competenza. I Comuni hanno provveduto alla raccolta delle osservazioni pervenute e le hanno trasmesse alla Regione Lazio con una propria relazione entro il 30.7.2008.

Il procedimento amministrativo di formazione del PTPR riguardante la fase delle osservazioni è stato precisato nell'allegato dal titolo: "Indirizzi per la partecipazione dei soggetti interessati e per lo svolgimento delle funzioni regionali, provinciali e comunali contenente anche il "modello" per le osservazioni al Piano .

La comunicazione, pubblicata sul sito web, contiene utili informazioni sia per gli interessati alle osservazioni sia per le amministrazioni pubbliche nell'adempimento delle loro funzioni.

Incontri provinciali e comunali

Al fine di favorire la cooperazione fra la Regione, i Comuni e le Province nel perseguimento della finalità del PTPR, l'Assessorato all'Urbanistica ha organizzato con la collaborazione delle Province incontri di presentazione del PTPR, presso i capoluoghi di Provincia, con la partecipazione di tutti i Comuni interessati, e successivamente cicli di incontri di approfondimento del PTPR anche ai fini della presentazione delle osservazioni.

Tali incontri si sono svolti in varie sedi territoriali provinciali nei mesi di marzo, aprile e maggio ed hanno visto la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni di gruppi di Comuni, riuniti per ambiti territoriali provinciali, per i necessari approfondimenti tematici. Agli incontri hanno partecipato gruppi di lavoro della Direzione regionale costituiti dai funzionari responsabili della pianificazione paesaggistica per ambito provinciale, coadiuvati dai rispettivi collaboratori per la redazione del PTPR, e da funzionari competenti della Pianificazione Urbanistica e a dei procedimenti autorizzativi.

3.3 - Istruttoria e controdeduzioni alle osservazioni

Nel 2009 l'attività si è concentrata sulla raccolta, l'inserimento e primo esame delle osservazioni pervenute (circa 12.000 osservazioni contenenti circa 17.000 richieste). In particolare le attività svolte nel 2009 hanno riguardato:

- predisposizione applicativo per la gestione informatica delle osservazioni
- compilazione schede istruttorie delle osservazioni e proposta di controdeduzione (1° e 2° fase);
- formazione di un gruppo di collaborazione esterno per la fase istruttoria delle osservazioni.

La soc. Lait, società regionale strumentale, in collaborazione dell'Area competente per la pianificazione Paesaggistica, ha curato la progettazione e realizzazione dell'applicativo dedicato alle osservazioni. Le osservazioni inserite tramite detto applicativo costituiscono implementazione del sistema informativo del PTPR.

Le attività attinenti l'esame istruttorio delle osservazioni svolte in collaborazione sono articolate in tre fasi: analisi e catalogazione; istruttoria e popolazione del database; valutazione di merito sulla base di predefiniti criteri e formulazione di proposta di controdeduzione

Nella prima fase, quindi, le osservazioni presentate dai o per il tramite dei Comuni o pervenute direttamente alla Regione dalle o per il tramite delle Province o da altri Soggetti interessati riconosciuti quali Enti Pubblici, Associazioni di categoria o Associazioni portatrici di interessi diffusi sono state inserite nel sistema informativo dagli Uffici della Direzione regionale, secondo le modalità di uno specifico disciplinare tecnico.

Per la fase successiva, la Regione Lazio ha ritenuto opportuno cogliere l'occasione del procedimento istruttorio delle osservazioni per divulgare ulteriormente, sotto il profilo metodologico e tecnico, i contenuti del PTPR tramite un progetto formativo per giovani tecnici professionali al fine di promuovere la sensibilizzazione al paesaggio, di implementare la conoscenza dei principi ordinatori del Piano e al tempo stesso sviluppare le capacità dei professionisti nel corso della propria attività professionale in ordine agli specifici procedimenti amministrativi.

Per l'attuazione del progetto formativo la Regione Lazio ha stipulato una specifica Convenzione con la Conferenza Regione – Ordini e Collegi Professionali che prevedeva uno specifico bando di selezione rivolto a giovani professionisti per la formazione e per la partecipazione professionale all'istruttoria di approvazione del PTPR.

Nella convenzione la Direzione Territorio e Urbanistica è individuata quale struttura dedicata al fine di esercitare le funzioni di indirizzo e controllo per l'attuazione della convenzione.

Il progetto formativo di cui alla convenzione, svoltosi nel corso del 2009, si è concentrato essenzialmente sui contenuti e la metodologia della pianificazione territoriale paesaggistica e della tutela dei beni paesaggistici utilizzati nella redazione del PTPR e pertanto le attività previste nella stessa Convenzione hanno riguardato la formazione dei tirocinanti in connessione con l'esame istruttorio delle osservazioni al PTPR pervenute alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica;

il primo periodo ha previsto la formazione sulle tematiche settoriali e le metodologie correlate al procedimento di formazione del PTPR tramite seminari organizzati dalla Direzione Regionale presso la sede della Regione Lazio in 5 giornate di studio aperti a tutti i partecipanti al bando unico degli Ordini e Collegi Professionali: il ciclo di incontri, organizzato e gestito dalla Direzione regionale Territorio e Urbanistica, in collaborazione con la Conferenza, presso la sede della Regione Lazio, con relazioni di dirigenti e funzionari della Direzione esperti nella materia della pianificazione paesaggistica e della tutela del paesaggio, ai quali ha partecipato un rilevante numero di professionisti si è concluso con la consegna degli attestati di frequenza da parte del Coordinatore degli Ordini e Collegi Professionali alla presenza dell'Assessore all'Urbanistica presso la sede della Regione sala Tevere il 10 luglio 2009.

Nel secondo periodo, gli stagisti designati dagli ordini, hanno svolto la formazione tecnico - pratica all'uso del programma, elaborato dalla soc. Lait, per la gestione informatica delle osservazioni condotta presso le postazioni di lavoro installate nella sede della Direzione Regionale.

Nella fase operativa dello stage si è sviluppata la "popolazione" del data base dedicato alle osservazioni mediante l'esame delle osservazioni inserite in fase I; all'attività in questa fase hanno partecipato dall'inizio n. 68 stagisti e 14 coordinatori svolte dal gruppo di lavoro dei tirocinanti mediante:

1. Individuazione, georeferenziazione e trasposizione dei perimetri delle osservazioni su SIT PTPR;
2. Descrizione e Sintesi richieste/osservazioni;
3. Lettura e sintesi degli elaborati prescrittivi del PTPR (svolta con sistema di lettura automatica del geodatabase): individuazione dei beni del paesaggio ricadenti nel perimetro dell'osservazione (tav. B);

4. Individuazione del tipo di paesaggio (tav. A);
5. Lettura e sintesi degli elaborati descrittivi del PTPR - tav. C;
6. Integrazione dei repertori dei beni del PTPR;

A tutte le sopradette attività i funzionari ed il Dirigente dell'Area Competente per la Pianificazione Paesaggistica della Direzione Territorio e Urbanistica, individuata nella convenzione stipulata al fine di esercitare le funzioni di indirizzo e controllo per l'attuazione della stessa Convenzione ed il personale Lazio Service che li coadiuva hanno partecipato attivamente fornendo la assistenza ed il supporto tecnico per la risoluzione delle problematiche inerenti l'inserimento dei dati e la conoscenza puntuale del PTPR (norme, elaborati).

Contemporaneamente al procedere della attività di popolazione del data base di fase 2, l'Area Pianificazione Paesaggistica e Territoriale, nell'ambito della propria competenza amministrativa in relazione al procedimento in corso ha operato un monitoraggio sugli adempimenti da parte dei comuni in relazione al procedimento di formazione del PTPR ed ha avviato la richiesta di integrazione a quei Comuni che hanno inviato osservazioni incomplete e pertanto non procedibili in quanto non cartografabili o carenti dal punto di vista formale o dei contenuti dell'istanza.

Conclusa dagli uffici la fase 3 dell'istruttoria, riguardante l'esame e la valutazione di merito delle numerosissime osservazioni presentate dai soggetti interessati nel rispetto dei criteri generali individuati nel documento contenente i specifici criteri per la valutazione delle osservazioni pervenute al PTPR a seguito della sua pubblicazione, le proposte di controdeduzione alle osservazioni accolte o parzialmente accolte sono state oggetto, insieme ai contenuti di piano, delle ulteriori valutazioni congiunte nell'ambito della prosecuzione del lavoro del Comitato tecnico istituito dal protocollo d'intesa, in ottemperanza al medesimo protocollo e relativo disciplinare ai fini della validazione dei contenuti del piano.

La proposta di Piano, con le controdeduzioni alle osservazioni e la "relazione istruttoria", previo parere del Comitato tecnico regionale per il Territorio, è trasmesso alla Giunta Regionale e da questa al Consiglio Regionale per la sua l'approvazione .